

PROCEDURA WHISTLEBLOWING

CREATO	ADACTA STUDIO ASSOCIATO (AVV. LUCA DE MURI)	
CONTROLLATO	AVV. GIULIA CHIARA PAOLONI	
APPROVATO	Dr. FRANCESCO SCARPARI	
Referente protocollo <i>Responsabile della conservazione, dell'aggiornamento, della diffusione e dell'applicazione</i>	AVV. GIULIA CHIARA PAOLONI	
VERSIONE	2.0	
DATA	09.02.2026	
NOTE DI VERSIONE	• Inseriti chiarimenti su alcune tipologie di Violazioni segnalabili • Inserita nuova Violazione relativa all'antiriciclaggio / autoriciclaggio • Inserito coordinamento tra Odv231 e altri Case Manager nel caso di canale unico di segnalazione • Inserito integrazioni in materia di sostituzione del Case Manager temporaneamente impossibilitato • Integrazioni in materia di assegnazione interna della gestione delle segnalazioni • Integrazione in materia di conflitto di interessi e di coordinamento della clausola con la possibilità di segnalazione esterna all'ANAC • Chiarimenti relativi all'alternatività dei canali orali di segnalazione • Integrazioni per il caso di ricezione di segnalazioni inviate dal segnalante tramite e-mail • Integrazioni per il caso di ricezione della segnalazione da parte di più soggetti, alcuni dei quali non competenti • Integrazioni in materia di conseguenze dell'eventuale improcedibilità della segnalazione • Integrazioni in materia di valutazione relativa alla sussistenza delle condizioni preliminari per la tutela del segnalante • (nel caso di gruppi societari) Integrazioni in tema di possibilità di ricorrere al servizio di investigazione della società capogruppo nei gruppi di società • Chiarimenti in materia di flussi informativi dal gestore della segnalazione agli organi apicali • Chiarimenti in materia di riscontro alla persona segnalante nel termine di 3 mesi dalla data di segnalazione	

	• Chiarimenti in materia di trasferimento del potere di decisione sulla segnalazione a soggetti diversi dai Gestori della Segnalazione originari • Chiarimenti in materia di formazione whistleblowing • Integrazione in materia di lezioni apprese • (nel caso di gruppi societari) Precisazioni in tema di accordo di contitolarità del trattamento dei dati personali nei gruppi di società (all. C) • Chiarimenti in materia di interlocuzione del segnalante con gli ETS – enti del terzo settore • Chiarimenti in materia di casi esclusi dalla protezione in Austria • Integrazione in materia di termine di cancellazione dei dati personali decorsi 5 anni dalla decisione finale e per Austria e Germania	
--	---	--

Indice

Indice	3
1. SCOPO	4
2. DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE	4
2.1. Definizioni.....	4
2.2. Ambito di applicazione soggettivo.....	9
2.3. Ambito di applicazione oggettivo	10
3. DISCIPLINA DELLE ATTIVITA'	11
3.1. Generalità	11
3.2. Oggetto della Segnalazione.....	11
3.3. Tipologie di Segnalazione.....	12
3.4. Gestori delle Segnalazioni	17
3.5. Esame delle Segnalazioni	19
3.6. Istruttoria	23
3.7. Archiviazione della Segnalazione infondata senza dolo o colpa grave	28
3.8. Altre azioni conseguenti alla Segnalazione.....	29
4. CONSERVAZIONE.....	32
5. TUTELA LEGALE.....	33
6. FORMAZIONE	33
7. DISTRIBUZIONE	33
8. SANZIONI	33
9. ALTRO	34
10. MODIFICHE	34
APPENDICE A - VIOLAZIONI SETTORIALI	36
APPENDICE B - TUTELE	40
APPENDICE C - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	50
APPENDICE D – FORMAZIONE	53
APPENDICE E – MANUALI DEL PORTALE/SOFTWARE	54

1. SCOPO

La presente procedura disciplina¹ le modalità con cui le Società, quali soggetti giuridici del settore privato, adempiono all'obbligo di stabilire un sistema di gestione delle Segnalazioni (canali, procedure, risorse) e di garantire ai Segnalanti le Tutele previste dalla legge e dalla procedura stessa, in conformità:

- alla normativa in materia DIRETTIVA (UE) 2019/1937 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 23 ottobre 2019 sulla protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione (di seguito, "**Direttiva Whistleblowing**"), e
- al D.Lgs. 24/2023,
- alle Linee Guida ANAC, e
- (in Austria) alla legge sulla protezione degli informatori (HinweisgeberInnenschutzgesetz - "**HSchG**"),
- (in Germania) alla Hinweisgeberschutzgesetz (**HinSchG**).

La procedura intende agevolare la corretta attuazione del diritto comunitario (certezza del diritto) e, dunque, assicurare il «benessere» delle Società. Obiettivo è la «trasparenza» dell'azione privata, che costituisce la strada per un'azienda realmente virtuosa. Le Società gestiscono le Segnalazioni, inoltre, per evitare di incorrere in effetti pregiudizievoli connesse alle Violazioni (es. pubblicità negativa sul mercato).

Lo scopo della presente Procedura è quello di **garantire una gestione professionale, confidenziale, imparziale e un'adeguata tutela dei diritti degli interessati** durante l'intero processo di realizzazione, gestione, elaborazione, indagine e risoluzione delle Segnalazioni effettuate attraverso il Canale Interno di Segnalazione della Società.

La presente Procedura regola i ruoli, i processi e gli strumenti di funzionamento del Canale Interno di Segnalazione della Società, in modo tale da **disciplinare le questioni relative alle comunicazioni effettuate dai Segnalanti, nonché la gestione e la risoluzione delle stesse** da parte del Responsabile del Sistema.

Le procedure per l'elaborazione, l'investigazione e la risoluzione e, in generale, la gestione delle Segnalazioni ricevute ai sensi della presente Procedura saranno governate dalla massima **obiettività e indipendenza**, stabilendo nella presente Procedura i meccanismi corrispondenti al fine di evitare la concomitanza di possibili conflitti di interesse.

Inoltre, i diritti a essere informati delle azioni o omissioni attribuite e alla presunzione di innocenza delle Persone Coinvolte sono garantiti da questa Procedura.

2. DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE

2.1. Definizioni

Ai fini della presente Procedura si applicano le seguenti definizioni:

¹ In ottemperanza i) dell'art. 6 comma 2 del D.Lgs. 231/01 così come modificato dalla L. 30 novembre 2017, n. 179 recante "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato", ii) del D.Lgs. 24/2023 recante attuazione della Direttiva UE 1937/2019 (la "Direttiva"), nonché iii) dalle migliori pratiche applicabili in materia (ISO 37002).

ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione (o Autorità Competente)	<i>autorità amministrativa indipendente italiana designata a i) ricevere le Segnalazioni Esterne e ii) svolgere le funzioni previste dalla Direttiva, compreso il riscontro al Segnalante, in particolare per quanto riguarda il Séguito dato alle Segnalazioni, nei casi previsti dal Decreto Whistleblowing.</i>
Atti Settoriali	<i>atti normativi individuati nell'Appendice A della presente procedura</i>
BAK	<i>Bundesamtes zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung, ovvero Ufficio federale per la prevenzione e la lotta alla corruzione, vedi sito web: http://www.bak.gv.at/</i>
Canali di Segnalazione	<i>canali per l'effettuazione della Segnalazione, messi a disposizione del Segnalante, rispettivamente, da parte delle Società, in caso di Segnalazione Interna, o dall'ANAC, in caso di Segnalazione Esterna; tali Canali di Segnalazione Interna a loro volta si definiscono Interni o Esterni a seconda che vengano gestiti direttamente dalle Società o rispettivamente di terzi soggetti dalle stesse autorizzati</i>
Comitato Segnalazioni	<i>Organo collegiale composto, per ciascuna Società, da: - il Professionista Esterno Indipendente, - la Responsabile Legale della Capogruppo SALVAGNINI ITALIA S.P.A., - la Responsabile HR della Capogruppo SALVAGNINI ITALIA S.P.A.; - eventuali Case Manager aggiuntivi designati tempo per tempo dalla Società</i>
Contesto lavorativo	<i>attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell'ambito dei Rapporti giuridico, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle Violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire Ritorsioni in caso di Segnalazione o di Divulgazione Pubblica o di denuncia all'Autorità giudiziaria</i>
Decreto Whistleblowing	<i>D.Lgs. 24/2023 di recepimento in Italia della Direttiva Whistleblowing</i>
Divulgazione Pubblica	<i>rendere di pubblico dominio Informazioni sulle Violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone (es. radio, televisione, blog, internet, campagne e-mail automatizzate)</i>
Direttiva Whistleblowing	<i>Direttiva UE 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione</i>
Enti del Terzo Settore	<i>Enti che hanno stipulato convenzioni con l'ANAC per erogare Misure di sostegno di loro competenza ai sensi del Decreto Whistleblowing. Gli stessi non assumono mai la veste di Facilitatore</i>

Facilitatore	<i>Persona fisica che assiste una persona Segnalante nel processo di Segnalazione, operante all'interno del medesimo Contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata, incluso il sindacalista se assiste il segnalante in suo nome e per suo conto, senza spendere la sigla sindacale.</i>
Gestore/i della Segnalazione (o "Case Manager" nel Portale/Software)	<i>persona o persone designate dalle Società per ricevere la Segnalazione e svolgere le ulteriori attività connesse previste dai Capitoli 3.4.3 e 3.5 della presente Procedura</i>
GDPR	<i>Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali</i>
Gruppo	<i>Il gruppo societario al quale appartiene/appartengono la/e Società</i>
HSchG	<i>HinweisgeberInnenschutzgesetz (legge federale sulla protezione dei segnalanti, che ha recepito in Austria la Direttiva Whistleblowing, del 01.02.2023 in vigore dal 25.02.2023)</i>
HinSchG	<i>Hinweisgeberschutzgesetz (Gazzetta della Legge Federale 2023 I N. 140) del 31 maggio 2023 in vigore dal 2 luglio 2023, che ha recepito in Germania la direttiva Whistleblowing</i>
Informazioni sulle Violazioni	<i>informazioni, compresi fondati sospetti, riguardanti:</i> i) <i>Violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'organizzazione con cui la persona Segnalante o colui che sporge denuncia all'autorità giudiziaria o contabile intrattiene un Rapporto giuridico, nonché</i> ii) <i>elementi riguardanti eventuali condotte volte ad occultare tali Violazioni</i>
Informativa Privacy Whistleblowing	<i>Informativa comunicata ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR dalla Società agli Interessati</i>
Linee Guida ANAC	<i>Linee guida ANAC in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali – procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne (approvate con delibera n. 311 del 12 luglio 2023 – Schema di nuove linee guida in materia whistleblowing 07 novembre 2024), e</i> <i>Regolamento per la gestione delle segnalazioni esterne e per l'esercizio del potere sanzionatorio dell'ANAC in attuazione del D.Lgs. 24/2023 (approvato con delibera n. 301 del 12 luglio 2023).</i>
Misure di protezione	<i>misure previste dal par. 2 dell'Appendice B della presente Procedura</i>
Misure di sostegno	<i>misure previste dal par. 6 dell'Appendice B della presente Procedura</i>
Persona coinvolta (Segnalato)	<i>persona fisica o giuridica menzionata nella Segnalazione interna o esterna ovvero nella Divulgazione Pubblica come persona alla</i>

		<i>quale la Violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella Violazione segnalata o divulgata pubblicamente</i>
Portale/Software		<i>il portale cloud di terza parte, raggiungibile in internet all'indirizzo https://salvagnini.integrityline.com, utilizzabile dal Segnalante per eseguire una Segnalazione Interna</i>
Procedura		<i>Il presente documento e relative Appendici</i>
Procedure		<i>insieme di direttive, istruzioni, protocolli e procedure scritte previste e attuate dalle Società al fine di prevenire le Violazioni, e/o di ridurre le conseguenze o il ripetersi</i>
Professionista Indipendente	Esterno	<i>Il soggetto esterno (persona fisica o giuridica), autonomo e formato, diverso dall'Organismo di Vigilanza 231 e dal Data Protection Officer, designato da una o più Società come Gestore della Segnalazione.</i>
Rapporto giuridico		<i>rapporto giuridico intercorrente tra il Segnalante e l'organizzazione in cui è stata commessa o potrebbe essere commessa una Violazione; il Rapporto giuridico può essere diretto o indiretto (cioè tramite un terzo soggetto avente un Rapporto giuridico diretto con la/e Società)</i>
Riscontro		<i>comunicazione al Segnalante di informazioni relative al Séguito che viene dato o che si intende dare alla Segnalazione</i>
Registro Segnalazioni	delle	<i>software nel quale protocollare le segnalazioni</i>
Ritorsione		<i>qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della Segnalazione o della denuncia all'autorità giudiziaria o della Divulgazione Pubblica e che provoca o può provocare alla persona Segnalante o che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto</i>
Sanzioni amministrative		<i>sanzioni amministrative pecuniarie applicabili da parte dell'ANAC a fronte delle fattispecie di non conformità ivi previste, o (ii) da parte di un'altra Autorità pubblica nei casi di inadempimento previsti dalla normativa locale in materia di whistleblowing</i>
Sanzioni disciplinari		<i>sanzioni disciplinari applicabili da parte delle Società in caso di inottemperanza alle previsioni di cui alla presente Procedura</i>
Segnalante		<i>persona fisica, indicato/a al Capitolo 2.2.3., che effettua la Segnalazione o la Divulgazione Pubblica di Informazioni sulle Violazioni acquisite nell'ambito del proprio Contesto lavorativo</i>
Segnalazione Esterna		<i>comunicazione, scritta od orale, delle Informazioni sulle Violazioni da parte del Segnalante presentata tramite il Canale di Segnalazione attivato dall'ANAC o da altra Autorità pubblica competente secondo la normativa in materia di whistleblowing di volta in volta applicabile alla Segnalazione</i>

Segnalazione Interna	<i>comunicazione, scritta od orale, delle Informazioni sulle Violazioni, presentata tramite i Canali di Segnalazione messi a disposizione dalle Società</i>
Séguito	<i>azione intrapresa dal Gestore della Segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate</i>
Società	<i>le Società indicate nel Capitolo 3.2.1 che segue</i>
Soggetti del Settore privato	<i>soggetti, diversi da quelli rientranti nella definizione di Soggetti del Settore Pubblico</i>
Soggetti del Settore pubblico	<i>amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. 165/2001, enti pubblici economici, organismi di diritto pubblico di cui all'art. 3, co. 1, lett. d), d.lgs. 50/2016, concessionari di pubblico servizio, società a controllo pubblico di cui all'art. 2, co. 1, lett. m) d.lgs. 175/2016, anche se quotate, società in house di cui all'art. 2, co. 1, lett. o) d.lgs. 175/2016, anche se quotate</i>
Soggetti Esterni	<i>segnalanti diversi dai Soggetti Interni</i>
Soggetti Interni	<i>segnalanti definiti come interni nella tabella di cui al par. 2.2.3 della presente procedura</i>
Soggetti Tutelati	<i>Le persone previste dal par. 1 dell'Appendice B della presente procedura, che possono usufruire delle Tutele</i>
TFUE	<i>Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea</i>
Tutele	<i>l'insieme delle Misure di protezione e Misure di sostegno previste dal Decreto Whistleblowing</i>
Violazioni di Atti Settoriali	<i>comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità delle Società e che consistono in illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli Atti Settoriali individuati all'Appendice A,</i> <i>che si sono verificate o che molto verosimilmente (sulla base di elementi concreti) potrebbero verificarsi nell'organizzazione (eventualmente anche diversa dalla/e Società, ad esempio un fornitore delle stesse o un referente di una società di revisione delle stesse) con cui la persona Segnalante intrattiene un Rapporto giuridico,</i> <i>ivi incluse eventuali condotte volte ad occultare tali violazioni, a prescindere dal fatto che:</i> <i>• il rapporto di lavoro con le Società si sia nel frattempo concluso (c.d. ex dipendente), o che</i> <i>• i fatti siano stati appresi durante il processo di selezione (es. candidato) o nelle altre fasi di trattative precontrattuali con le Società,</i>

	<i>indipendentemente dal fatto che, ai sensi del diritto nazionale, le Violazioni Whistleblowing siano violazioni amministrative, penali o aventi rilevanza meramente civilistica (es. rischio di risarcimento danni).</i>
--	--

2.2. Ambito di applicazione soggettivo

2.2.1. La presente Procedura si applica alle seguenti Società:

- ✓ **SALVAGNINI ITALIA S.P.A.**, con sede legale in Via Guido Salvagnini, 51, 36040 Sarego (VI) – Italia (la “Capogruppo”)
- ✓ **SALVAGNINI INDUSTRIALE S.P.A.**, con sede legale in Via Arcella, 122/I, 83030 Montefredane (AV) – Italia,
- ✓ **SALVAGNINI MASCHINENBAU GmbH**, con sede operativa in Dr. Guido Salvagnini-Straße 1, 4482 Ennsdorf – Austria
- ✓ **SALVAGNINI Deutschland GmbH**, con sede operativa in Am Surbach 1, 35625 Hüttenberg - Deutschland

(le “Società”).

Di volta in volta, nella presente Procedura si preciserà se in relazione a Segnalazioni relative a SALVAGNINI MASCHINENBAU GmbH o SALVAGNINI Deutschland GmbH si applicano regole diverse e/o ulteriori rispetto a quelle vigenti in Italia.

2.2.2. In relazione alle suddette Società, la presente Procedura si applica:

- ai soggetti Segnalanti che effettuano i) Segnalazioni Interne e/o Esterne o ii) Divulgazioni Pubbliche o iii) denunce all'autorità giudiziaria, in relazione alle sole Violazioni Settoriali previste nell'**Appendice A**,
- agli altri Soggetti Tutelati;
- agli altri soggetti interessati che vengono coinvolti a vario titolo nel Sèguito delle Segnalazioni.

2.2.3. Le persone **Segnalanti** possono appartenere alle seguenti categorie:

ID	Categoria soggetto	Natura soggetto
A	Lavoratori subordinati delle Società, ivi compresi i lavoratori che effettuano prestazioni occasionali, a prescindere dalla posizione che ricoprono all'interno della Società, dalla natura giuridica del loro rapporto e dall'area di attività o dal livello gerarchico.	Segnalante interno
B	Volontari e tirocinanti , retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso le Società	Segnalante interno
C	Lavoratori autonomi , ivi compresi i rapporti di lavoro autonomo che hanno una disciplina particolare ai sensi dell'art. 2222 c.c. (contratto d'opera) (inclusi Liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso le Società), <i>ad esempio esercenti le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi come psicologi, architetti, geometri, ecc.)</i>	Segnalante esterno

	nonché Titolari di un rapporto di collaborazione di cui all'articolo 409 cpc, che svolgono la propria attività lavorativa presso le Società, per tali ultimi intendendosi: 1) quelli di lavoro subordinato privato, anche se non inerenti all'esercizio di una impresa; 2) rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale; e 3) altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato <i>ad esempio, avvocati, ingegneri, assistenti sociali, che prestano la loro attività lavorativa per la Società organizzandola autonomamente (rapporto parasubordinato)</i>	
D	Lavoratori e collaboratori , che svolgono la propria attività lavorativa presso terzi Soggetti del Settore pubblico o privato che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore delle Società	Segnalante esterno
E	Azionisti	Segnalante esterno
F	Membri dell'organo di amministrazione e/o direzione o rappresentanza delle Società, compresi i membri senza incarichi esecutivi (es. consiglieri privi o muniti di deleghe), anche quando tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto	Segnalante interno
G	Membri dell'organo di controllo o vigilanza delle Società (es. Sindaci, Revisori dei conti o Società di revisione, Organismo di Vigilanza 231, DPO – Data Protection Officer)	Sindaco: Segnalante interno Revisore o referente di società di revisione – DPO: Segnalanti esterni

2.3. Ambito di applicazione oggettivo

I Segnalanti sono tenuti a comunicare Informazioni sulle Violazioni ben circostanziate e fondate su elementi di fatto precisi (adeguatamente dettagliati) e concordanti, e non fatti di contenuto generico, confuso e/o palesemente diffamatorio o calunnioso.

Non saranno prese in considerazione, e comporteranno l'esclusione dalle Tutele previste dalla presente Procedura:

a) le **contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona Segnalante** o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria **che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate.**

(es. segnalazioni riguardanti vertenze di lavoro, discriminazioni tra colleghi, conflitti interpersonali o che coinvolgono solo il Segnalante e un altro lavoratore o le persone a cui si riferisce la Segnalazione o Divulgazione Pubblica o denuncia), e

b) **informazioni contenute in Segnalazioni che sono già state rifiutate** da qualsiasi Canale di Segnalazione Interna o dall'ANAC, e

c) **informazioni già pienamente disponibili al pubblico** o che costituiscono semplici **dicerie**, e

d) informazioni che si riferiscono ad **atti od omissioni non espressamente coperti** dalla presente Procedura.

Le Segnalazioni **possono anche essere anonime**, ovvero non riportare l'identità del Segnalante né consentire di poterle ricostruire o reperire. Esse verranno esaminate, purché conformi ai predetti requisiti.

Resta ferma:

i) l'applicazione delle disposizioni in materia a) di esercizio del diritto dei lavoratori di consultare i propri rappresentanti o i sindacati, b) di protezione contro le condotte o gli atti illeciti posti in essere in ragione di tali consultazioni, c) di autonomia delle parti sociali e del loro diritto di stipulare accordi collettivi, nonché d) di repressione delle condotte antisindacali, e

ii) l'applicazione delle disposizioni di procedura penale (pertanto, il Segnalante avrà sempre facoltà, nel caso in cui egli detenga Informazioni circa un fatto di reato, di presentare querela all'Autorità penale competente).

Tutte le Segnalazioni inviate tramite il Canale di Segnalazione Interna devono essere fatte in buona fede. Ciò significa che, al momento dell'invio, la persona Segnalante deve avere motivi ragionevoli e sufficienti per credere che le informazioni fornite siano vere, accurate e che non siano state a loro volta ottenute tramite potenziali violazioni (es. reati).

In questo senso, **Segnalazioni dolose o fatte con colpa grave possono dare luogo alle relative sanzioni da parte della Società**, fatte salve le responsabilità civili e penali che ne possono derivare.

3. DISCIPLINA DELLE ATTIVITA'

3.1. Generalità

La Segnalazione è:

a) **obbligatoria** – salvo che in Germania e Austria per cui è opzionale – da parte dei **Soggetti Interni** (NB. in forza dei **doveri generali di fedeltà, diligenza e buona fede** connessi al Rapporto giuridico con le Società, da intendersi come espressamente qui ribaditi);

b) **obbligatoria**, da parte dei **Soggetti Esterni** che si **sono contrattualmente obbligati** verso le Società a segnalare;

c) **facoltativa**, da parte dei **Soggetti Esterni** alle Società che non si sono contrattualmente obbligati verso le Società a segnalare.

3.2. Oggetto della Segnalazione

Al fine di agevolare e consentire le dovute verifiche e attività di istruttoria da parte delle Società, a riscontro anche della fondatezza della Segnalazione, al Segnalante è suggerito di fornire almeno i **seguenti elementi** utili:

- le **generalità** del Segnalante (nome, cognome, codice fiscale, posizione o funzione svolta), salvo questi ritenga di non procedere con una Segnalazione anonima;
- rapporto con la Società (candidato, dipendente/collaboratore, amministratore, azionista, fornitore/consulente, partner, ecc.) e, se del caso, posizione/qualifica/mansione aziendale del Segnalante;
- una descrizione delle **ragioni** connesse all'attività lavorativa svolta che hanno consentito la conoscenza dei fatti segnalati;
- una chiara, dettagliata e completa **descrizione dei fatti** oggetto di Segnalazione;
- le **circostanze di tempo e di luogo** in cui sono stati commessi i fatti, se conosciute;
- le **generalità** del soggetto cui viene attribuita la violazione o elementi utili ad identificarlo, se conosciute;
- l'indicazione di eventuali **altri soggetti che possono riferire** sui fatti oggetto di Segnalazione;
- l'indicazione di eventuali **documenti** che possono confermare la fondatezza dei fatti oggetto di Segnalazione;
- ogni altra **informazione** che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.
- se applicabile, un **mezzo di comunicazione** con il Segnalante diverso dal Portale/Software (indirizzo e-mail, telefono o altro) in modo che il Comitato Segnalazioni possa comunicare con il Segnalante.

Qualora, valutato il contenuto della Segnalazione, la stessa risulti priva dei requisiti minimi obbligatori per la sua corretta valutazione, il Comitato Segnalazioni procederà a richiedere le corrispondenti informazioni e/o documentazione all'informatore attraverso le modalità di comunicazione da questi indicate, procedendo come da Cap. 3.5.2 nel caso in cui le informazioni necessarie non siano disponibili per l'apertura della fase istruttoria.

3.3. Tipologie di Segnalazione

Una **Segnalazione** è definita:

- a) **Interna**, se diretta alle Società²; in tal caso può avvenire tramite uno o più dei **Canali di Segnalazione** (a loro volta distinti in **interni o esterni**, a seconda che siano gestiti dalle Società, oppure da terzi),
- b) **Esterna**, se eseguita **all'Autorità competente**,
- c) **Divulgazione pubblica** se effettuata in presenza degli specifici presupposti previsti dal Decreto Whistleblowing per quest'ultima.

3.3.1. Canali di Segnalazione Interna

Per l'Italia

² Il Segnalante deve innanzitutto verificare se è possibile comunicare le Informazioni sulla Violazione tramite una Segnalazione Interna, cioè utilizzando uno dei Canali di Segnalazione (interni o esterni) gestiti dalla Società.
L'utilizzo di una Segnalazione Esterna o di una Divulgazione Pubblica è ammesso solo nei casi tassativamente previsti.

Per l'Italia

I Canali di Segnalazione Interna devono essere attivati **previa obbligatoria audizione delle rappresentanze o delle organizzazioni sindacali**.

Per l'Austria

Per quanto riguarda i Canali di Segnalazione Interni è stato sottoscritto un accordo con il comitato aziendale. I Canali di Segnalazione Interni si distinguono in Interni ed Esterni, a seconda che siano gestiti direttamente dalle Società o, rispettivamente, da soggetti terzi da esse autorizzati.

I Canali di Segnalazione Interna si distinguono in Interni ed Esterni, a seconda che vengano gestiti direttamente dalle Società o, rispettivamente, da parte di terzi soggetti dalle stesse autorizzati.

3.3.1.1. Comunicazione della Segnalazione

Possono essere utilizzati dalla persona Segnalante i seguenti **Canali Interni** di Segnalazione Interna.

✓ INFORMATICI:

- **Portale/Software³**, raggiungibile all'indirizzo **<https://salvagnini.integrityline.com>**,

✓ ORALI:

- **Registrazione vocale** (su una messaggeria/casella vocale registrata) possibile nel Portale/Software.

I Gestori della Segnalazione hanno l'obbligo di documentare la Segnalazione orale mediante un **resoconto dettagliato** della conversazione **scritto** dal personale addetto al trattamento della Segnalazione.

- *(su richiesta della persona Segnalante)* **Incontro personale diretto** con uno o più Gestori della Segnalazione, anche tramite eventuale sessione da remoto in videoconferenza.

I Gestori della Segnalazione assicurano in tal caso, **previo necessario consenso** del Segnalante, che

- a) l'incontro si svolga **entro un termine ragionevole** dalla data di ricezione della richiesta suddetta (in Austria: massimo 14 giorni lavorativi), e hanno l'obbligo di **documentare** l'incontro tramite:
 - b) **registrazione audio della conversazione su un supporto audio durevole** che consenta l'accesso alle Informazioni; o
 - c) **verbale dettagliato** e completo dell'incontro e della conversazione effettuata.
 - d) **trascrizione/upload e conservazione del suddetto verbale sul Portale/Software**.

³ Le istruzioni per l'utilizzo del Portale/Software da parte del Segnalante sono visionabili nella prima pagina online del Portale/Software.

Se il Segnalante ha rivelato la propria identità, o, in caso di Segnalazione anonima, ciò è possibile anche senza rivelare l'identità, i Gestori della Segnalazione devono dare al Segnalante la possibilità di **verificare, rettificare e approvare** il suddetto verbale tramite propria sottoscrizione.

La revoca del consenso da parte del Segnalante non pregiudica la liceità del trattamento e della comunicazione effettuata su base volontaria fino alla revoca.

3.3.1.2. Comunicazione della Segnalazione

Segnalazione a soggetto erroneo

Nel caso in cui **un soggetto diverso dai competenti Gestori delle Segnalazioni riceva una Segnalazione**, deve trasmetterla ai competenti Gestori delle Segnalazioni, entro 7 (sette) giorni dal suo ricevimento, completa di tutta l'eventuale documentazione di supporto pervenuta, non trattenendone alcuna copia ed astenendosi dall'avviare qualsiasi autonoma iniziativa di analisi e/o approfondimento, nonché garantendo in ogni momento la riservatezza della stessa.

La mancata o ritardata comunicazione della Segnalazione ai competenti Gestori delle Segnalazioni da parte del primo ricevente non competente costituisce una violazione della presente Procedura, punibile come da successivo Par. 9.

Se il contenuto di una Segnalazione viene a conoscenza di persone diverse dai Gestori della Segnalazione, in particolare perché una segnalazione non è giunta direttamente ai Case Manager competenti, è vietato divulgare il contenuto della Segnalazione o l'identità del Segnalante, ad eccezione dell'inoltro della Segnalazione ai Gestori della Segnalazione competenti.

Segnalazione a più soggetti interni

Nel caso in cui **la Segnalazione sia inviata, contestualmente, a più soggetti, tutti interni** alla Società, la Segnalazione deve essere considerata come trasmessa ad un soggetto non competente. Pertanto, colui o coloro a cui compete ricevere tali segnalazioni dovranno trasmettere le stesse, entro 7 giorni dal ricevimento, al soggetto interno competente, dandone contestuale notizia al Segnalante.

Segnalazione inviata anche a più soggetti esterni alla Segnalazione

Nel caso in cui, invece, **la Segnalazione sia inviata, oltre che al soggetto interno competente a gestirla, anche a più soggetti esterni** all'ente, occorre richiedere alla persona Segnalante appositi chiarimenti in merito alle circostanze che hanno condotto alla Segnalazione per accertare se la persona Segnalante intendesse procedere direttamente ad una divulgazione pubblica.

In tale eventualità, posto che non vi sono le condizioni per ritenere che la Segnalazione interna sia stata effettuata correttamente (giacché il segnalante ha scelto di non rivolgersi solo ed esclusivamente al soggetto interno competente a gestire la segnalazione), occorre comprendere se la Segnalazione possa essere qualificata come una Divulgazione Pubblica e accertare se ricorra o meno una delle condizioni previste dall'art. 15 del Decreto Whistleblowing.

3.3.2. Segnalazione Esterna e Divulgazione Pubblica

3.3.2.1. Segnalazione Esterna

Il Segnalante può effettuare una Segnalazione Esterna solo se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti **condizioni**:

- a) non è stata prevista, nell'ambito del suo Contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria di alcun Canale di Segnalazione Interna, oppure
- b) il Canale di Segnalazione Interna, anche se teoricamente previsto come obbligatorio delle Società, di fatto **non è attivo o, anche se attivato, non è conforme** alle indicazioni normative;
- c) la Segnalazione Interna già effettuata dal Segnalante **non ha avuto alcun Séguito**⁴;
- d) il Segnalante ha **fondati motivi di ritenere** che, se effettuasse una Segnalazione Interna, ad essa non sarebbe dato efficace Séguito o la Segnalazione possa determinare il **rischio di ritorsione**;
- e) il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la Violazione possa costituire un **pericolo imminente o palese per il pubblico interesse**.

In Italia

La Segnalazione Esterna è effettuata all'ANAC:

- in forma **scritta** tramite il Canale di Segnalazione attivato da parte dell'ANAC (per maggiori informazioni sui contatti ed istruzioni sull'uso del Canale di Segnalazione Esterna, sul regime di riservatezza applicabile alle Segnalazioni Esterne e sul processo di gestione della Segnalazione Esterna vedasi il sito web <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>), o
- in forma **orale** attraverso i) **linee telefoniche** o ii) **sistemi di messaggistica vocale** o, iii) su richiesta della persona Segnalante, mediante un **incontro diretto** fissato entro un termine ragionevole.

In Austria

In relazione a informazioni concernenti Violazioni relative alla società SALVAGNINI MASCHNINENBAU GmbH, la Segnalazione Esterna relativa alle Violazioni per i diversi tipi di corruzione previsti in **Appendice A** può essere fatta al "Single Point of Contact (SPOC) per la Corruzione e l'Abuso di Autorità" istituito presso l'**Ufficio federale per la prevenzione e la lotta alla corruzione** (BAK - Bundesamtes zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung, sito web: <http://www.bak.gv.at/>)⁵, mediante:

⁴ Nel caso in cui la Segnalazione si sia chiusa con un provvedimento finale negativo; pertanto, non è ammessa la Segnalazione all'ANAC.

⁵ Il BAK non è competente nella misura in cui altre autorità o agenzie federali sono responsabili delle informazioni relative alle violazioni della legge.

Il § 15 HSchG e le ulteriori previsioni normative individuano come canali di segnalazione esterni le seguenti autorità:

- Ufficio Federale Anticorruzione
- Autorità di vigilanza dei revisori – ai sensi della Legge sulla vigilanza dei revisori
- Autorità contabile– ai sensi della Legge sulla contabilità
- Autorità federale garante della concorrenza– ai sensi della Legge sulla concorrenza
- Autorità di vigilanza sui mercati finanziari – ai sensi della Legge sull'Autorità di vigilanza sui mercati finanziari
- Ufficio di segnalazione per il riciclaggio di denaro – ai sensi della Legge sull'Ufficio federale di polizia criminale
- Camere notarili – ai sensi della Legge notarile

- posta ordinaria a: BAK - Bundesamtes zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung - Herrengasse 7 - 1010 Vienna - Austria
- telefono +43 1 53 126-906800
- fax +43 1 53 126-108583
- e-mail BMI-III-BAK-SPOC@bak.gv.at.

Benchè il Segnalante abbia sempre la possibilità di restare anonimo, è bene fornire almeno un recapito, perché in molti casi sono necessarie informazioni più dettagliate per svolgere le indagini. In molti casi, in base alle norme che regolano le indagini penali e di Polizia, potrebbe essere indispensabile rivelare la fonte della segnalazione, anche se effettuata in forma anonima.

Il BAK non è competente nella misura in cui altre autorità o enti federali sono responsabili per le Informazioni sulle Violazioni di legge.

Un elenco di tali altre autorità ed enti federali è contenuto nella Legge federale sulla procedura e la protezione degli informatori (HScgG), Sezione 3, articolo "Organi esterni per il ricevimento e trattamento delle informazioni", comma 2.

In Germania

Il segnalante può anche presentare una segnalazione esterna a un centro di segnalazione esterno. I segnalanti dovrebbero dare la priorità alla segnalazione a un ufficio di segnalazione interno nei casi in cui sia possibile intraprendere un'azione interna efficace contro la violazione e non temano ritorsioni. Se una violazione segnalata internamente non è stata risolta, il segnalante è libero di contattare un centro di segnalazione esterno.

I centri di segnalazione esterni sono, ad esempio Ufficio federale di giustizia, Adenauerallee 9-103, 53113 Bonn (<https://www.bundesjustizamt.de/DE/MeldestelledesBundes/MeldestelledesBundesnode.html>);

Autorità federale di vigilanza finanziaria (BaFin), Centro di segnalazione per gli informatori, Graurheindorfer Stra13e 108, 53117 Bonn

(https://www.bafin.de/DE/DieBaFin/Hinweisgeberstelle/hinweisgeberstelle_node.html);

Ufficio federale antitrust, Kaiser-Friedrich-Stra13e 16, 53113 Bonn (https://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/KontaktDaten/DE/Externe_Meldestelle.html).

3.3.2.2. Divulgazione Pubblica

Il Segnalante ha **facoltà** di effettuare una Divulgazione Pubblica della Violazione beneficiando delle Tutele di legge, solo a condizione che ricorrano i seguenti presupposti (i "**Presupposti della Divulgazione Pubblica**"):

- abbia **prima operato la Segnalazione** (interna ed esterna, o direttamente esterna), ma
 - ✓ **non sia stata intrapresa un'azione appropriata** in risposta alla Segnalazione entro il termine di 3 mesi a far data dall'avviso di ricevimento della Segnalazione, o,
 - ✓ **se** non è stato inviato alcun avviso di ricevimento al Segnalante, 3 mesi dalla scadenza del termine di 7 giorni dalla data di Segnalazione;

oppure quando

-
- Ordine degli Avvocati Austriaco – ai sensi dello Statuto disciplinare per avvocati e praticanti avvocati
 - Camera dei consulenti fiscali e dei revisori dei conti – ai sensi della Legge professionale sui commercialisti e consulenti fiscali.

- la persona Segnalante ha **fondati motivi** di ritenere che:
 - ✓ la Violazione possa costituire un **pericolo imminente o palese per il pubblico interesse**, come nel caso in cui sussista una situazione di emergenza o il rischio di danno irreversibile; o
 - ✓ in caso di Segnalazione Esterna, **sussista il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace Séguito** per via delle circostanze del caso di specie, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia motivo che il destinatario della Segnalazione possa essere colluso con l'autore della Violazione o coinvolto nella Violazione stessa.

3.4. Gestori delle Segnalazioni

3.4.1. Generalità

L'Organo Amministrativo è l'organo competente per la nomina, nonché per la rimozione o il licenziamento, del Gestore della Segnalazione, il quale, a sua volta, è responsabile della gestione e del trattamento delle Segnalazioni che entrano nel Canale di Segnalazione Interna.

Il Gestore della Segnalazione può essere una persona fisica o un organo collegiale che può delegare a uno o più dei suoi membri (persona fisica) i poteri di gestione e trattamento delle singole Segnalazioni.

Nel caso in cui SALVAGNINI ITALIA SPA designi un Case Manager assegnandogli, tramite la presente Procedura, la competenza a gestire anche Segnalazioni relative ad altre Società del Gruppo SALVAGNINI, tale designazione si intende effettuata anche in nome e per conto dell'organo amministrativo della Società beneficiaria, in base ad un mandato ad effettuare la nomina stessa automaticamente conferito da parte della stessa a SALVAGNINI ITALIA SPA tramite l'adesione alla presente Procedura.

La gestione dei Canali di Segnalazione Interna e del Seguìto è affidata al Comitato Segnalazioni composto dai seguenti soggetti, cui è garantita a tal fine una **posizione funzionale autonoma e indipendente** dal resto delle funzioni aziendali e dalla subordinazione gerarchica o funzionale eventualmente esistente. Esso è composto da:

- il Professionista Esterno Indipendente,
- la Responsabile Legale della Capogruppo SALVAGNINI ITALIA S.P.A.,
- la Responsabile HR della Capogruppo SALVAGNINI ITALIA S.P.A.,

i quali agiscono collegialmente nella veste comune di **"Comitato Segnalazioni"**, salvo diversa previsione della presente Procedura.

Nel prosieguo della presente Procedura il riferimento ai "Gestori della Segnalazione" ovvero al "Comitato delle Segnalazioni" va inteso come limitato all'unico Gestore della Segnalazione, nel caso in cui quest'ultimo resti tale in base alle regole ivi previste.

Nel caso in cui l'unico Gestore della Segnalazione inizialmente designato operi l'eventuale Delega Istruttoria prevista dal Cap. 3.6.3.1.d, o nel caso di designazione sopravvenuta di più Gestori della Segnalazioni, gli stessi agiscono collegialmente in veste di "Comitato Segnalazioni" e ogni riferimento relativo al Gestore della Segnalazione deve intendersi riferito al "Comitato Segnalazioni".

Ferma la generalità di quanto precede, è fatto pertanto tassativo divieto a chiunque di esercitare pressioni, inviare istruzioni tassative, tentare di condizionare od ostacolare in qualsiasi forma, e in

generale cercare di compromettere l'autonomia, imparzialità e indipendenza del Comitato Segnalazioni.

Ciascun membro del Comitato Segnalazioni **deve essere specificamente formato** per tale gestione.

In particolare, è fondamentale che la scelta ricada su un soggetto che disponga di tutti gli elementi conoscitivi e delle competenze per un'efficace gestione della Segnalazione.

E' preferibile che si tratti di un soggetto con una buona conoscenza in capo giuridico, etico e dell'integrità e destinatario di un'adeguata formazione in materia di trattamento dei dati personali e whistleblowing

Al Gestore della Segnalazione deve essere garantita un'adeguata conoscenza dell'organigramma funzionale della Società.

Il Gestore della Segnalazione temporaneamente assente o impossibilitato allo svolgimento dei propri compiti (per ferie, malattia, incidente), deve segnalarlo agli altri membri del Comitato Segnalazioni. Nel caso di ferie, inoltre, se il Portale di Segnalazione non permetta la comunicazione al Segnalante di un avviso automatico di ricezione della Segnalazione entro il termine tassativo di 7 giorni dalla data della stessa ed il Gestore della Segnalazione non sia temporaneamente sostituibile da altri Gestori della Segnalazione, egli ne dà formale avviso ai potenziali Segnalanti sull'home page del Portale / Software, indicando la durata delle ferie.

3.4.2. Budget

L'organo competente ad operare la nomina dei Gestori della Segnalazione valuta l'opportunità di/provede ad attribuire allo/agli stesso/i un budget annuo, utilizzabile per l'esecuzione dell'incarico, sempreché i Gestori della Segnalazione non dispongano già di un budget per il proprio funzionamento.

3.4.3. Compiti

I Gestori della Segnalazione, quale organo reputato imparziale e competente dalle Società, hanno il **compito** di:

- a) ricevere e prendere in carico le Segnalazioni;
- b) effettuare lo Screening delle Segnalazioni (vedi Capitoli 3.5.2 e 3.6.1);
- c) fornire il primo Avviso al Segnalante nel termine previsto dal Cap. 3.5.4; mantenere le interlocuzioni con lo stesso per le successive comunicazioni, a meno che ciò non possa compromettere la riservatezza della Segnalazione o dell'identità del Segnalante o il Segnalante abbia rinunciato ad avvalersi delle comunicazioni relative all'indagine; dare diligente Séguito alla Segnalazione;
- d) **dare diligente Séguito** alla Segnalazione;
- e) determinare, in coordinamento con i referenti aziendali di area se necessario, l'opportunità o la necessità di intraprendere un'azione immediata per **prevenire** (fermare o mitigare) **ulteriori danni**;
- f) se competente per materia, curare la adeguata istruttoria sui fatti segnalati, tramite azioni come un'inchiesta interna, indagini, richieste di integrazioni se necessario al Segnalante, richieste a terzi;

- g) decidere sull'esito (fondatezza) delle Segnalazioni, sulla base degli esiti dell'istruttoria, e comunicarlo al Segnalante entro le scadenze previste al Cap. 3.5.4;
- h) **proporre le misure appropriate per la risoluzione della Violazione, nonché, se del caso, le misure disciplinari** da adottare, con la possibilità di delegare tale potere ad un altro organo competente;
- i) **comunicare l'esito della Segnalazione ai soggetti rilevanti** entro la scadenza prevista dalla presente Procedura (salvo, nel caso del Segnalante, questi abbia rinunciato ad avvalersi delle comunicazioni relative all'indagine);
- j) curare l'adeguata **archiviazione e conservazione** delle Segnalazioni;
- k) **coordinarsi con la Funzione Privacy**, nonché con il DPO eventualmente designato, ove necessario o richiesto, per soddisfare i requisiti di conformità dei trattamenti di dati personali oggetto delle Segnalazioni;
- l) **mettere a disposizione informazioni chiare** sui Canali di Segnalazione, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le Segnalazioni Interne ed Esterne, tramite esposizione nei luoghi di lavoro, pubblicazione nel sito internet della Società o tramite qualsiasi altro mezzo che permetta ai Segnalanti di accedere a tali informazioni;
- m) **gestire i Canali di Segnalazione Interna, garantendo i necessari requisiti di protezione** del sistema di gestione e archiviazione dei dati sulle Segnalazioni, anche limitandone l'accesso, anche **avvalendosi delle competenze e attività delle Funzioni IT e/o Privacy** aziendali, ferme restando le responsabilità e i poteri di queste ultime derivanti dal sistema di deleghe aziendali;
- n) **comunicare agli organi amministrativi** delle Società a cui si riferiscono le Segnalazioni pervenute, con cadenza annuale entro il 31 gennaio, una relazione annuale sulle Segnalazioni ricevute e sui relativi esiti; la relazione, non è necessaria in assenza di Segnalazioni in corso d'anno. La relazione può essere infra annuale se i Gestori delle Segnalazioni la valutano necessaria.
- o) **risolvere eventuali dubbi e richieste di chiarimenti** circa quanto previsto dalla presente Procedura;
- p) mantenere aggiornato il Registro delle Segnalazioni;
- q) garantire l'adozione di misure adeguate per **prevenire ed evitare possibili ritorsioni** nei confronti del Segnalante e degli altri Soggetti Tutelati. Per l'espletamento dei suddetti compiti, e nei casi in cui lo ritenga necessario, il Comitato Segnalazioni può farsi assistere da un consulente esterno o anche delegare a quest'ultimo alcune delle suddette funzioni. A tal proposito, il Comitato Segnalazioni dovrà ottenere un accordo di riservatezza dai collaboratori esterni coinvolti nella gestione e risoluzione della comunicazione.
Allo stesso modo, egli dovrà ottenere lo stesso dai collaboratori interni, quando lo riterrà utile o necessario.

3.5. Esame delle Segnalazioni

3.5.1. Switch / Protocollazione

La Segnalazione pervenuta tramite Canali di Segnalazione diversi dal Portale/Software viene protocollata / inserita immediatamente nel Portale/Software dal Gestore della Segnalazione che per primo la riceve. Tale inserimento causa l'attribuzione di un Codice ID alla Segnalazione (protocollazione).

3.5.2. Screening preliminare

A seguito di ricezione della Segnalazione, i Gestori della Segnalazione devono **prendere in carico** la stessa e la sua **valutazione preliminare**, diretta ad accertare che la Segnalazione:

- contenga le Informazioni minime obbligatorie previste, e pertanto sia da reputarsi ammissibile,
- **riguardi fatti costituenti una tipologia di Violazione** inclusa tra quelle indicate in **Appendice A**,
- provenga da **Segnalanti appartenenti ad una delle categorie previste** dalla presente Procedura,
- contenga Informazioni **palesamente false**, e debba quindi essere immediatamente rigettata,
- non contenga **Informazioni** che già ad un sommario esame appaiono **frutto di un reato commesso dal Segnalante**,
- non appaia, già ad un sommario esame, come fatta dal Segnalante in **malafede**, cioè con l'intenzione di danneggiare la Società o terzi ad essa collegati,
- **non contenga nuove informazioni significative** sulle Violazioni **rispetto a una precedente Segnalazione** per la quale è stato completato il relativo procedimento decisorio.⁷

(lo "Screening").

Le Segnalazioni contenenti Informazioni palesamente false o inattendibili devono essere rifiutate da parte dei Gestori della Segnalazione, con avviso al Segnalante che tali informazioni danno luogo a richieste di risarcimento danni e possono essere perseguite in tribunale o come illecito amministrativo.

Il Comitato Segnalazioni dovrà emettere una **decisione circa la procedibilità o non procedibilità** della Segnalazione.

Il Comitato Segnalazioni se valuta che la Segnalazione **non è procedibile**:

- **deve astenersi dal dare ulteriore Séguito a una Segnalazione**
- emette decisione di **archiviazione** della Segnalazione per improcedibilità ai sensi del Decreto Whistleblowing, **dandone avviso scritto motivato**:
 - **al Segnalante**, a meno che il Segnalante abbia rinunciato al diritto di ricevere comunicazioni;
 - **al Collegio Sindacale**.

Nel caso in cui il Comitato Segnalazioni durante lo Screening rilevi l'eventuale assenza delle condizioni richieste dal Decreto Whistleblowing per garantire alla persona Segnalante il regime di Protezione e Sostegno ad esso normalmente spettante, ne darà comunicazione scritta, oltre che al Segnalante,

anche al soggetto Coinvolto e agli ulteriori soggetti interni competenti, come meglio indicato al cap. 3.9.1 che segue.

In alternativa, **se la documentazione manca o è in qualche modo difettosa**, il Comitato Segnalazioni può non archiviare la Segnalazione ma, se lo ritiene necessario, chiedere informazioni al Segnalante.

Se i Gestori della Segnalazione ritengono che la stessa sia **procedibile** e rientri altresì nella loro **competenza**, procedono con gli ulteriori incombeni (istruttoria, ecc., su cui vedi oltre).

Se invece i Gestori della Segnalazione valutano che l'ulteriore gestione della Segnalazione **esula dalle proprie conoscenze** tecniche o legali (perché di competenza di altri Gestori della Segnalazione - es. DPO, altri soggetti competenti per legge quali Collegio Sindacale, Revisori dei Conti e Società di Revisione), essi provvedono al sollecito **riservato inoltro** della Segnalazione a tali altri soggetti, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona Segnalante.

In particolare, tale inoltro deve avvenire alla prima riunione utile o, qualora se ne ravvisi l'urgenza, senza ritardo.

I Gestori della Segnalazione, ove reputato necessario o utile per lo svolgimento dei propri compiti, **possono delegare** per iscritto ad uno o più soggetti (interni, nel rispetto dei poteri spettanti al delegato come da sistema di deleghe aziendale vigente, o esterni) **lo svolgimento dei compiti istruttori** sub e) e/o f) sopra menzionati (esempio se richiedono competenze specialistiche tecniche o legali che) (la "**Cooptazione**") e sotto previo vincolo scritto di stretta riservatezza. A tal fine i Gestori della Segnalazione si assicura/no preventivamente che il delegato sia a conoscenza della presente Procedura.

Resta **ferma la responsabilità esclusiva dei Gestori della Segnalazione circa la decisione finale** circa la fondatezza della Segnalazione, nonché in relazione alle misure di eliminazione delle conseguenze e delle cause della Violazione segnalata se così previsto dall'Organigramma funzionale aziendale.

I Gestori della Segnalazione, d'accordo con la Direzione, possono delegare per iscritto al terzo specialista suddetto, caso per caso, anche il potere esclusivo di decisione finale circa la fondatezza della Segnalazione. In tal caso, il terzo delegato assume necessariamente la veste di Gestore della Segnalazione.

Quando la Segnalazione **è manifestamente infondata e vi sono, a giudizio del Comitato Segnalazioni, ragionevoli motivi per ritenere che sia stata ottenuta attraverso la commissione di un reato**, oltre all'inammissibilità la Società valuta se inviare alla Procura della Repubblica una denuncia dettagliata dei fatti ritenuti reato (tale denuncia è un obbligo se il reato è perseguibile d'ufficio).

Il Comitato Segnalazioni deve trasmettere immediatamente le informazioni al CdA (purché non in conflitto di interesse, nel qual caso la trasmissione avviene direttamente al diverso organo competente in base al sistema di deleghe aziendale) per ogni decisione circa l'eventuale immediata trasmissione, da parte di quest'ultimo:

- alla Procura della Repubblica **quando i fatti possono essere sospettati di costituire un reato**, o
- alla Procura europea **quando i fatti riguardano gli interessi finanziari dell'Unione europea**.

Il Comitato Segnalazioni, infine, deve inoltrare senza ritardo la comunicazione all'autorità, all'ente o all'organismo terzo, eventualmente ritenuto competente *ratione materiae* per la gestione della Segnalazione.

3.5.3. Conflitto di interesse

I Gestori della Segnalazione, se reputano l'esistenza di un **conflitto di interesse** rispetto alla segnalazione pervenutagli (*es. l'oggetto della Segnalazione riguarda violazioni addebitabili ai Gestori stessi, o all'Area funzionale in cui ai Gestori stessi, svolgono le proprie abituali mansioni*), sono tenuti a:

- astenersi dal trattare la Segnalazione, e
- devolvere immediatamente la gestione della Segnalazione ad altri Gestori della Segnalazione non in conflitto di interessi, o, in assenza di un tale Gestore della Segnalazione non in conflitto di interessi, al Collegio Sindacale della Capogruppo), comunicando per iscritto la natura del conflitto rilevato.
- devolvere immediatamente la gestione della Segnalazione ad altro/i Gestore/i della Segnalazione non in conflitto di interessi, all'interno del Comitato Segnalazioni, o, in assenza di tale/i Gestore/i della Segnalazione non in conflitto di interessi, all'ulteriore soggetto che sarà designato e nominato senza ritardo da parte dell'organo amministrativo competente. Nel caso di conflitto di interesse dell'organo amministrativo competente, la designazione del Gestore della Segnalazione sarà effettuata dal Responsabile HR, sentito il Presidente del Collegio Sindacale.

In caso di eventuale **dubbio** sull'esistenza del proprio conflitto di interessi, il Gestore della Segnalazione è tenuto a darne immediato avviso agli altri Gestori della Segnalazione, che con lui valuteranno quindi lo stesso.

La natura del conflitto rilevato rispetto a una Segnalazione deve essere dichiarata all'interno del campo "note" nel Portale/Software, da parte dei Gestori della Segnalazione non in conflitto di interesse.

Nel caso in cui non sia individuabile un Gestore della Segnalazione non in conflitto di interesse, il Segnalante sarà legittimato ad effettuare una Segnalazione Esterna (cioè, diretta all'ANAC).

3.5.4. Riscontro al Segnalante

3.5.4.1 Avviso di ricevimento

Entro 7 giorni di calendario dalla ricezione della Segnalazione non anonima, **i Gestori della Segnalazione comunicano al Segnalante un avviso di ricevimento** della Segnalazione, tramite il Portale/Software SaaS, o, se non è possibile usare il Portale/Software, all'indirizzo postale, di posta elettronica o altro indirizzo elettronico indicato dal Segnalante.

L'avviso di ricevimento può essere omesso se:

- il Segnalante si è espressamente opposto, o
- il Case Manager abbia motivo di ritenere che la conferma della ricezione di una Segnalazione scritta comprometterebbe la riservatezza dell'identità del Segnalante, o
- il Segnalante non ha fornito un recapito a cui comunicare l'avviso di ricevimento e non è raggiungibile anonimamente tramite il Portale /Software.

Nel caso c) la segnalazione pervenuta deve essere dichiarata inammissibile da parte del Comitato Segnalazioni.

3.5.4.2 Riscontro

Il Riscontro al Segnalante sull'esito della Segnalazione dev'essere fornito entro il termine di **3 mesi**, decorrente:

- dalla data dell'**avviso di ricevimento** della Segnalazione, oppure,
- se non è stato inviato alcun iniziale avviso al Segnalante (es. perché il Segnalante è rimasto anonimo), dalla **scadenza del termine di 7 giorni** dal ricevimento della Segnalazione.

NB: Se alla scadenza di tale termine di 3 mesi **non è stato deciso alcun Seguito** (come definito al Capitolo 2) della Segnalazione, **il Segnalante ne deve essere informato**, così come anche circa gli ulteriori riscontri da attendersi.

NB: In suddetto termine di 3 mesi non ha, ai sensi di legge, carattere tassativo nei confronti del Segnalante. Eventuali deroghe, tuttavia, dovranno essere ragionevolmente motivate dal Comitato Segnalazioni.

Il Segnalante usando l'ID segnalazione ricevuto può accedere al Portale/Software e interloquire con i Gestori della Segnalazione designati di volta in volta da parte delle Società.

3.6. Istruttoria

3.6.1. Generalità

Ogni Segnalazione reputata procedibile come sopra deve essere valutata per verificarne la procedibilità e la fondatezza nel merito.

I risultati dello Screening sono utilizzati dal Comitato Segnalazioni per determinare l'ambito di indagine (vedi es. punto 8.3 ISO 37008) e per definire un piano d'indagine (vedasi es. punto 8.4 ISO 37008).

Se la Segnalazione è ritenuta *prima facie* **procedibile**, i Gestori della Segnalazione competenti procedono con l'attività istruttoria sui fatti oggetto di Segnalazione. A tale scopo egli/gli stessi, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) verificano se a presidio del rischio della Violazione oggetto della Segnalazione, le Società hanno adottato preve adeguate Procedure;
- b) se lo reputano necessario od opportuno, richiedono e ricevono ulteriori informazioni, chiarimenti, e/o l'esibizione di atti e documenti al Segnalante – qualora noto – ovvero ad altri soggetti, anche terzi (es. responsabili di funzione o a qualunque altro soggetto interno o esterno), in possesso di informazioni utili per l'istruttoria, in particolare, ragionevolmente concernenti i processi a rischio di Violazione.

(NB: I terzi possono invocare il segreto professionale cui si siano obbligati ai sensi di legge – es. legale o medico - e/o in ragione di eventuali precedenti accordi di riservatezza con ulteriori soggetti terzi)

- c) verificano se a presidio del rischio della Violazione oggetto della Segnalazione, le Società hanno adottato preve adeguate Procedure;
- d) valutano **se** la gestione della Segnalazione **rientra nella competenza *ratione materiae* di altri organi o funzioni in base a norme di legge inderogabili** (ad es. Collegio

Sindacale o Società di revisione/Revisore dei conti nella materia amministrativa, fiscale, contabile e di bilancio sottoposte per legge al controllo dei medesimi, RSPP, DPO, ODV231) e in caso positivo, **sulla base di una decisione** da assumere in coordinamento con tali organi e funzioni:

- e) **trasferiscono la gestione del Sèguito a tali organi o funzioni inderogabilmente competenti, o condividono con tali organi o funzioni la gestione del Sèguito, con la conseguente loro assunzione della qualifica - rispettivamente esclusiva o concorrente o, secondo i casi - di Gestore della Segnalazione e dei conseguenti compiti e responsabilità**, previa accettazione della presente Procedura; o
- f) nel caso in cui la gestione della Segnalazione rientra nella competenza *ratione materie* di altri organi o funzioni **in base alla presente Procedura o al sistema aziendale di deleghe** di poteri vigente (es. delegato privacy, ecc.), **coordinano con i medesimi la gestione del Sèguito**, previa accettazione della presente Procedura, **con mantenimento in capo al Comitato Segnalazioni degli originari compiti e responsabilità**.

In particolare, tale inoltro deve avvenire alla prima riunione utile o, qualora se ne ravvisi l'urgenza, senza ritardo.

- g) **Se i Gestori della Segnalazione valutano** che l'ulteriore gestione della Segnalazione **non rientra nella competenza** - in base a norme di legge inderogabili o al sistema di deleghe - **di nessun altro organo o funzione aziendale**:

- ✓ **procedono con gli ulteriori incombenti** istruttori (indagine, ecc.), oppure
- ✓ nell'eccezionale ipotesi in cui i Gestori della segnalazione reputino che, per l'estrema specializzazione tecnica dell'oggetto della Segnalazione, tale da richiedere competenze specialistiche del tutto peculiari, essi ritengano di non poter diligentemente svolgere il proprio ruolo in base alla presente Procedura, **individuano, previo accordo con l'Organo Amministrativo competente, un diverso soggetto competente** in relazione alla Segnalazione, trasferendo **riservatamente e senza ritardo a quest'ultimo la gestione del Sèguito, inclusa la decisione finale** circa la fondatezza nel merito della Segnalazione, previa accettazione della presente Procedura da parte del nuovo soggetto come sopra individuato, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona Segnalante.

Il diverso soggetto individuato deve possedere i requisiti previsti dalla presente Procedura.

- h) valutare l'opportunità di **adottare o suggerire misure immediate per prevenire ulteriori danni** e/o, se necessario, attuarle.

3.6.2. Priorità

Le Segnalazioni sono trattate secondo il seguente **ordine di priorità**:

- a) gravità dei comportamenti segnalati / numero delle Violazioni segnalate;
- b) ragioni di urgenza per prevenire eventuali ulteriori danni (es. alla salute) in conseguenza dei fatti oggetto di Segnalazione;
- c) reiterata commissione dei fatti già oggetto di precedente Segnalazione;
- d) coinvolgimento di diversi soggetti nel fatto oggetto di Segnalazione;
- e) ulteriori eventuali circostanze valutate discrezionalmente dal Gestore della Segnalazione.

3.6.3 Indagine

3.6.3.1 Generalità

Una volta ammessa la Segnalazione al trattamento, il Comitato Segnalazioni procede con l'attività istruttoria sui fatti oggetto di Segnalazione compiendo tutti gli atti, i procedimenti e gli accertamenti necessari e finalizzati a verificare la veridicità dei fatti oggetto della Segnalazione, nel rispetto dei principi e delle regole di cui alla presente Procedura.

A tale scopo egli, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) verifica se a presidio del rischio della Violazione oggetto della Segnalazione, la Società ha adottato previe adeguate Procedure;
- b) se lo reputa necessario od opportuno, richiede e riceve ulteriori informazioni, chiarimenti, e/o l'esibizione di atti e documenti al Segnalante – qualora noto – ovvero ad altri soggetti (es. responsabili di funzione o a qualunque altro soggetto interno o esterno), in possesso di informazioni utili per l'istruttoria, in particolare, ragionevolmente concernenti i processi a rischio di Violazione;
- c) ha accesso diretto e tempestivo all'organo amministrativo e agli organi di controllo della Società (es. Collegio Sindacale, Società di revisione o revisori dei conti, Data Protection Officer se designato, ecc.);
- d) ove reputato necessario, può **delegare per iscritto ad uno o più soggetti** (interni/esterni) dotati di adeguate competenze lo svolgimento dei **compiti istruttori sub a-b-c)** suddetti - nei limiti dei poteri spettanti al delegato in conformità al sistema di deleghe aziendale vigente (la "**Delega Istruttoria**") e previo impegno del delegato al rispetto della presente Procedura.

In tal caso il Comitato Segnalazioni delegante **conserva in capo a sé stesso** il potere di:

- Valutazione degli esiti dell'istruttoria e **decisione finale circa la fondatezza nel merito della Segnalazione**, nonché
- Valutazione, per quanto possibile in base agli esiti dell'istruttoria, circa l'eventuale **configurabilità di un dolo o colpa grave in capo al Segnalante e/o alle gli eventuali Persone Coinvolte** quale **parere non vincolante** destinato alla funzione o organo competente alla gestione del procedimento disciplinare o sanzionatorio nei confronti del Segnalante o della Persona Coinvolta).

Resta inteso che il soggetto al quale il Comitato Segnalazioni intende delegare le suddette attività dovrà segnalare al Comitato Segnalazioni eventuali situazioni preventive di suo carico di lavoro che possano causare il rischio di un non diligente Sèguito della Segnalazione da parte del delegato *in pectore*.

3.6.3.2 Difesa professionale

Il Comitato Segnalazioni valuta l'opportunità di confrontarsi con le funzioni competenti della Società per valutare se sia utile affidare un mandato ad un avvocato per la conduzione dell'indagine, alla luce del principio giuridico del c.d. privilegio legale⁶ che tutela la riservatezza delle comunicazioni tra

⁶ La protezione è sancita:

- dall'art. 103 c.p.p. (segretezza delle comunicazioni difensore-assistito),
- dall'art. 200 c.p.c. (segretezza delle comunicazioni tra avvocato e cliente),
- dal segreto professionale (art. 622 e 623 c.p.) e dal dovere deontologico di riservatezza dell'avvocato,
- dal diritto alla difesa e al contraddittorio.

la parte assistita e il suo avvocato, impedendo che esse possano essere obbligatoriamente divulgate a terzi (es. Pubblico Ministero) o utilizzate contro la parte assistita in procedimenti giudiziari o investigativi.

3.6.4 Obblighi di collaborazione

Il personale e ogni altro referente interno e/o esterno della Società è tenuto a **collaborare lealmente e con la massima diligenza** all'attività istruttoria svolta da parte del Comitato Segnalazioni.

Il personale interno a supporto delle attività istruttorie deve avere sottoscritto la previa nomina ad autorizzato ai sensi dell'art. 29 del GDPR.

3.6.5 Raccolta, conservazione, analisi e revisione di dati elettronici

La raccolta, conservazione, analisi e revisione di dati in formato elettronico da parte del Comitato Segnalazioni deve rispettare le regole di legge in materia di controlli informatici sui dipendenti e di prova elettronica, a pena, tra l'altro, di inutilizzabilità in sede giuslavoristica e civile delle prove elettroniche.

3.6.6 Interviste

Si raccomanda al Comitato Segnalazioni di condurre le interviste in base alle buone prassi materia (es. punto 8.9 ISO 37008).

3.6.7 Coordinamento tra capogruppo e società controllate

Attraverso la piattaforma unica (Portale / Software) condivisa tra le Società aderenti alla presente Procedura, **il Segnalante può liberamente individuare, tramite utilizzo del sotto-canale autonomo espressamente disponibile a video, la Società alla quale intende effettuare la Segnalazione.**

Se **la Segnalazione è diretta alla società capogruppo**, la stessa si occuperà di ricevere e gestire la Segnalazione, potendo, ove lo ritenga opportuno, avvalersi del supporto della società controllata cui si riferisce la Segnalazione, previa informativa al Segnalante e nel rispetto degli obblighi di riservatezza.

Se invece la Segnalazione è diretta alla società controllata, la gestione della Segnalazione avviene come segue:

a) **Società controllate fino a 249 dipendenti**: la società ricevente, ove ritenuto opportuno, potrà avvalersi della capacità investigativa (del/i Case Manager) della capogruppo, previa informativa al Segnalante.

b) **Società controllate oltre i 249 dipendenti**: la società ricevente **dovrà autonomamente gestire la Segnalazione**, senza – pertanto - potersi avvalere dell'ausilio (del/i Case Manager) della società capogruppo⁷.

In entrambi i casi, l'obbligo di mantenere le interlocuzioni e fornire informazioni sullo sviluppo della Segnalazione al Segnalante, incombe esclusivamente sulla singola società controllata cui si riferisce la Segnalazione.

⁷ Tale divieto di avvalersi della società capogruppo è tuttavia superabile, sul piano pratico e formale, nel caso in cui la società controllata abbia separatamente designato in proprio come Case Manager esterno una stessa persona fisica che coincida con un Case Manager esterno designato dalla società capogruppo. In sostanza: il divieto in esame riguarda esclusivamente l'uso di Case Manager interni alla società capogruppo.

3.6.8 Diritti della Persona Coinvolta

Nel corso dell'indagine, la Persona Coinvolta deve essere informata della Segnalazione con un breve resoconto degli atti o delle omissioni che le vengono attribuiti e ha diritto di essere ascoltata in qualsiasi momento.

Tale comunicazione deve avvenire nei tempi e nei modi ritenuti opportuni dal Comitato Segnalazioni, secondo prudente discrezionalità, per garantire il corretto svolgimento dell'indagine.

Queste informazioni possono essere non fornite durante l'audizione della Persona Coinvolta, se si ritiene che la loro preventiva comunicazione possa facilitare l'occultamento, la distruzione o l'alterazione delle prove.

Fatto salvo il diritto di presentare denunce scritte, l'indagine comprende, ove possibile, un colloquio con la Persona Coinvolta, nel quale, sempre nel pieno rispetto della presunzione di innocenza, essa è invitata a spiegare la propria versione dei fatti e a fornire le prove che ritiene appropriate e pertinenti.

Al fine di garantire il diritto di difesa della Persona Coinvolta, questa avrà accesso al fascicolo (senza rivelare informazioni che potrebbero identificare la persona segnalata) e potrà essere ascoltata in qualsiasi momento. Deve inoltre essere informata della possibilità di essere assistita da un avvocato.

Inoltre, l'investigatore deve ascoltare tutte le persone interessate e gli eventuali testimoni e deve svolgere tutte le procedure che ritiene necessarie (esame della documentazione, acquisizione di informazioni da fonti esterne, ecc.). L'intervento dei testimoni e delle persone interessate sarà strettamente confidenziale.

L'investigatore può inoltre ottenere tutte le informazioni e la documentazione che ritiene opportune da qualsiasi area o reparto dell'organizzazione per corroborare l'indagine.

Di tutti gli atti istruttori e, in particolare, delle spiegazioni o dichiarazioni fornite dalle persone che sono intervenute nel procedimento di istruttoria della Segnalazione, viene redatto un verbale scritto (a condizione che sia stato ottenuto il consenso preventivo delle stesse), che viene debitamente firmato dalla Persona Coinvolta al fine di certificarne il contenuto e la conformità alle loro dichiarazioni.

Nel caso in cui la presenza della Persona Coinvolta durante il periodo di indagine possa compromettere lo svolgimento dell'indagine o la rigorosa osservanza dei principi guida della procedura stabiliti nella presente Procedura, alla Persona Coinvolta può essere concesso, su proposta dell'investigatore e da parte della Funzione aziendale competente, un congedo retribuito dal lavoro, senza perdita di retribuzione, al fine di garantire che le attività investigative necessarie possano essere svolte senza interferenze che potrebbero essere dannose per la persona indagata. I permessi retribuiti saranno concessi per il tempo necessario a svolgere le attività investigative, ma non potranno in alcun caso estendersi oltre la durata del processo investigativo.

Se il Comitato Segnalazioni lo ritiene opportuno, è consentita la presenza di consulenti legali esterni alle udienze e/o alle dichiarazioni delle parti interessate, degli interessati, dei testimoni, ecc.

3.6.9 Flussi informativi verso gli organi apicali

Al fine di garantire l'autonomia del Comitato Segnalazioni, è fatto divieto all'organo amministrativo di decidere il se e il come dare Séguito alla Segnalazione, esigere informative, supervisionare l'istruttoria svolta e/o assumere decisioni circa la fondatezza nel merito della Segnalazione e al Comitato Segnalazioni

3.6.10 Finalizzazione dell'indagine

Un'indagine non può essere considerata sostanzialmente completa se non raggiunge i seguenti risultati:

- il Comitato Segnalazioni è pronto a fare delle scoperte supportate da prove, e queste scoperte sono sufficienti all'organo amministrativo per prendere una decisione in merito all'incidente di non conformità;
- il Comitato Segnalazioni è in grado di rendere pienamente conto del suo prodotto di lavoro;
- il risultato dell'indagine fornisce una base sufficiente per avviare le azioni correttive necessarie.

3.6.11 Decisione della Segnalazione e Relazione d'indagine

Al termine di tutte le azioni investigative, il Comitato Segnalazioni prepara una relazione scritta contenente almeno i seguenti contenuti (la "**Relazione d'indagine**"), da intendersi limitati all'ambito definito dell'indagine:

- Una dichiarazione dei fatti rilevanti (informazioni descrittive sulla Segnalazione) insieme al codice di identificazione della segnalazione e alla data di registrazione.
- Le azioni svolte per verificare la plausibilità dei fatti e le limitazioni e i vincoli incontrati durante l'indagine.
- Le conclusioni raggiunte nell'indagine e la valutazione del procedimento e delle prove a sostegno.
- Le azioni intraprese (se del caso).

3.6.12 Misure correttive

La Relazione d'indagine **può altresì contenere eventuali proposte di potenziali misure correttive o miglioramenti** da attuare sulla base dei risultati dell'indagine per ridurre al minimo l'impatto delle Violazioni (così che le cause alla radice delle stesse siano affrontate in modo appropriato, sufficiente ed efficace) e **migliorare i controlli interni del programma di compliance** della Società e/o proposta di provvedimenti disciplinari.

La/e funzione/i della Società assegnata/e alle politiche o alle procedure corrispondenti alla violazione deve progettare un **piano di rimedio basato sulla Relazione d'indagine**.

Se richiesto, il Comitato Segnalazioni deve riferire alla funzione di conformità della Società per assistere nello sviluppo di un piano provvisorio di misure intermedie. Il piano deve indicare chiaramente le lacune o le vulnerabilità della conformità e l'obiettivo o gli obiettivi che le misure intendono raggiungere.

3.7. Archiviazione della Segnalazione infondata senza dolo o colpa grave

Nel caso in cui all'esito dell'istruttoria sia riscontrata l'infondatezza della Segnalazione per l'assenza di concreti elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti, i Gestori della segnalazione **dichiarano infondata** la Segnalazione pervenuta, provvedendo alla conseguente archiviazione della medesima, tramite il Portale/Software, dandone sollecita notizia:

- al Segnalante (se noto o comunque raggiungibile tramite la Inbox Sicura del Portale/Software),
- alla Persona Coinvolta, nel solo caso in cui la stessa abbia partecipato all'istruttoria;

- agli organi amministrativi della Società a cui si riferisce le Segnalazioni, in sede di eventuale relazione periodica da parte del Gestore della Segnalazione.

3.8. Altre azioni conseguenti alla Segnalazione

Dopo l'emissione della Relazione dell'Indagine, il Comitato Segnalazioni prende una delle seguenti decisioni.

3.8.1. Infondatezza della Segnalazione con Dolo o colpa grave

In tal caso, il Comitato Segnalazioni rigetta la segnalazione e procede all'archiviazione.

Qualora i Gestori della Segnalazione riscontrino elementi tali da far emergere, secondo un ponderato giudizio, la mala fede o colpa grave del Segnalante, lo comunicano per iscritto:

- al Segnalante, ammonendolo espressamente circa le conseguenze di legge (assenza delle Tutele);
- alla Persona Coinvolta; e
- al Responsabile di area funzionale del Segnalante, nonché al Responsabile RISORSE UMANE, per la valutazione circa l'applicazione di eventuali provvedimenti sanzionatori nei confronti del Segnalante.

3.8.2. Segnalazione confermata dalle verifiche effettuate

Nel caso in cui, all'esito degli accertamenti, i Gestori della Segnalazione competente nel merito della Segnalazione riscontrino che i fatti oggetto di Segnalazione sono **fondati**, comunicano l'esito finale dell'istruttoria con modalità tracciabili, per ogni valutazione di rispettiva competenza:

- a) al Segnalato;
- b) al Responsabile di area funzionale a cui appartiene il Segnalante;
- c) al Responsabile di area funzionale a cui si riferisce la Segnalazione;
- d) alla Funzione RISORSE UMANE; e
- e) all'organo amministrativo della Società a cui si riferisce la Violazione; e
- f) nel caso di Segnalante esterno:
 - al legale rappresentante *pro tempore* dell'organizzazione terza cui lo stesso Segnalante appartiene (o, se si ritiene che lo stesso si trovi in posizione di conflitto di interesse rispetto alla Violazione segnalata, al Responsabile della diversa area funzionale dell'organizzazione terza che appaia competente a esaminare la comunicazione), e
 - al Responsabile dell'area funzionale interna della Società che intrattiene rapporti contrattuali con tale organizzazione;
- g) al Collegio Sindacale della Capogruppo;

salvo che tale comunicazione ciò ostacoli indagini o procedimenti giudiziari ulteriori per la tutela dei diritti delle Società; in ogni caso i Gestori della Segnalazione valutano l'opportunità di ritardare la suddetta comunicazione, in funzione di eventuali esigenze di riservatezza durante lo svolgimento dell'istruttoria.

Per la Germania

In ogni caso, l'identità del Segnalante deve essere protetta e non divulgata. Informazioni sull'identità di un Segnalante o altre circostanze che consentano di trarre conclusioni sull'identità di questa persona possono essere trasmesse all'organo competente dell'autorità

- in procedimenti penali su richiesta delle autorità giudiziarie,
- sulla base di un'ordinanza in un procedimento amministrativo a seguito di una segnalazione, compresi i procedimenti sanzionatori amministrativi,
- sulla base di una decisione del tribunale,
- dall'Autorità federale di vigilanza finanziaria come organo di comunicazione esterno ai sensi del § 21 ai dipartimenti specializzati competenti dell'Autorità federale di vigilanza finanziaria e, nel caso delle operazioni ai sensi del § 109a della legge tedesca sul commercio di valori mobiliari, agli organi di cui all'articolo 109a della legge tedesca sul commercio di valori mobiliari, o
- dall'Ufficio federale dei cartelli come organo di comunicazione esterno ai sensi del § 22 ai servizi specializzati competenti dell'Ufficio federale dei cartelli e nei casi di cui al § 49 comma 2 periodo 2 e 4 e § 50d della legge contro le restrizioni della concorrenza, alla rispettiva autorità garante della concorrenza.

Inoltre, le informazioni sull'identità dell'informatore possono essere divulgate solo se la divulgazione è necessaria per misure di follow-up e l'informatore acconsente alla divulgazione.

3.8.3. Nuove Violazioni

Se a seguito dell'indagine **si scoprono altri fatti che potrebbero costituire nuove irregolarità** (rientranti o meno nell'ambito del Decreto Whistleblowing) presumibilmente commesse dalla stessa Persona Coinvolta o da altre persone, il Comitato Segnalazioni **provvede d'ufficio all'apertura di un nuovo fascicolo** (nel quale caso il relativo Sèguito avrà luogo, nel primo caso, al di fuori della presente Procedura, in conformità alle procedure aziendali applicabili in materia di investigazioni interne), e nel secondo caso, in conformità alla presente Procedura) **o**, se è collegato a quanto indagato nel fascicolo della Segnalazione in corso, **all'estensione del fascicolo d'indagine** stesso, se lo ritiene discrezionalmente più opportuno (in tal caso il relativo sèguito avrà luogo in conformità alla presente Procedura esclusivamente ove ciò appaia necessario per una trattazione unitaria della materia).

3.8.4. Procedimento amministrativo, civile o penale

Nel caso in cui il/ Case Manager ritenga/ano che esistano i presupposti per avviare un procedimento amministrativo, civile o penale (es. denuncia penale) contro un Soggetto Coinvolto indicato nella Segnalazione o individuato a seguito di successive indagini, provvede ad avviare in autonomia una tale azione, oppure informa un soggetto interno competente ad avviare un tale procedimento in base al sistema di deleghe in vigore tempo per tempo, salvo quest'ultimo soggetto si trovi in conflitto di interesse in relazione alla segnalazione, nel qual caso il/i Case Manager si consulterà con l'Ufficio del Personale per individuare la Funzione o la persona più idonea a ricevere la richiesta di avviare il procedimento amministrativo, civile o penale suddetto.

Nel caso in cui tale soggetto interno competente per tale adempimento in base al sistema di deleghe in vigore tempo per tempo si trovi in conflitto di interesse, il Case Manager ne informa un soggetto interno apicale non in conflitto di interessi.

La Società valuterà se deve fare un'autodenuncia alle Autorità, ad esempio per ridurre le responsabilità o per scagionarsi o per tutelare eventuali propri diritti lesi; per valutare le conseguenze legali potrebbe considerare l'opportunità di richiedere una consulenza legale professionale, in linea con il punto 3.6.3.2 della presente procedura.

Il Comitato Segnalazioni deve trasmettere immediatamente le informazioni all'organo amministrativo (purché non in conflitto di interesse, nel qual caso la trasmissione avviene direttamente al diverso organo competente in base al sistema di deleghe aziendale) per ogni decisione circa l'eventuale immediata trasmissione da parte di quest'ultimo:

- alla Procura della Repubblica **quando i fatti possono essere sospettati di costituire un reato**, o
- alla Procura europea **quando i fatti riguardano gli interessi finanziari dell'Unione europea**.

3.8.5. Azioni migliorative

Nel caso in cui l'istruttoria svolta a seguito della Segnalazione porti i Gestori della Segnalazione a costatare

- l'assenza di specifiche Procedure aziendali dirette a garantire contro il rischio di Violazioni o
- la mancata adeguata divulgazione interna e/o esterna delle stesse, o
- la carenza di formazione interna rispetto alle regole previste dalla Procedura,

i Gestori della Segnalazione segnalano tali circostanze ai Responsabili funzionali della Società a cui si riferisce la Violazione e alla Funzione Legale della Capogruppo, per gli opportuni rimedi.

3.8.6. Segnalazione confermata dalle verifiche, ma indeterminata in termini di danni subiti o insufficienza delle prove raccolte

In tal caso (*esempi: segnalazioni apparse sui media; frodi cyber, cartelli in gare pubbliche, conflitti di interessi e altre circostanze o condotte non agevolmente rilevabili dai controlli interni, ecc.*) occorre procedere a valutare ulteriori attività di investigazioni integrative, con l'indicazione delle competenze professionali necessarie (es. competenze specifiche legali o tecniche sui fatti segnalati o sui processi sottostanti).

Sulla base degli esiti di questi ulteriori accertamenti, qualora i fatti segnalati fossero confermati, si potranno percorrere le azioni di cui al punto 3.9.2.

Diversamente, vanno intraprese ulteriori azioni di tutela legale o di denuncia alle Autorità competenti per le eventuali necessarie indagini.

3.8.7. Segnalazione relativa a fatti verosimili ma non verificabili

Anche in questi casi si possono percorrere le azioni di cui al punto 3.9.2 precedente.

3.8.8. Rinvio

Il Comitato Segnalazioni può decidere il rinvio della comunicazione all'autorità, all'ente o all'organismo terzo ritenuto competente a trattarla (es. UIF).

Qualunque sia la decisione, essa deve essere comunicata al Segnalante senza ritardo, a meno che il Segnalante non vi abbia rinunciato o la comunicazione sia anonima, nonché a tutte le altre parti interessate.

3.8.9. Comunicazione

Il Comitato Segnalazioni collabora con le funzioni aziendali competenti (es. direzione, funzioni di conformità, risorse umane, relazioni pubbliche, ecc.) per definire chi sia competente alle comunicazioni con i diversi stakeholders rilevanti, e pianificare efficacemente le modalità e i contenuti di tali comunicazioni.

Il Comitato Segnalazioni pianifica la comunicazione con le Autorità governative sulle questioni specifiche oggetto dell'indagine, se applicabile.

Prima di comunicare con le stesse, occorre consultare i consulenti legali aziendali (interni o esterni) e eventuali linee guida in essere per assicurarsi che gli interessi e i diritti dell'organizzazione siano pienamente tutelati.

4. CONSERVAZIONE

La Società conserverà un Registro di tutte le Segnalazioni ricevute.

Il Registro delle Segnalazioni non è pubblico, pertanto le registrazioni e i dati in esso contenuti saranno mantenuti riservati.

Le registrazioni non saranno conservate più a lungo del necessario e, in ogni caso, per il tempo necessario a soddisfare eventuali requisiti legali applicabili in qualsiasi momento.

Le Segnalazioni relative a irregolarità o altre fattispecie non qualificabili come Violazioni incluse nella presente Procedura, devono essere cancellate, salvo che un obbligo di ulteriore conservazione delle stesse derivi da altre Procedure in vigore presso la Società, nel qual caso saranno trattate nei limiti previsti dalle stesse.

Una volta conclusa l'istruttoria della Segnalazione e intraprese le opportune azioni, a seconda dei casi, i dati della Segnalazione a cui è stato dato seguito saranno debitamente bloccati per ottemperare agli obblighi di legge eventualmente applicabili in ciascun caso.

In nessun caso i dati (segnalazione, relativa documentazione) potranno essere conservati per un periodo superiore a **5 anni a decorrere dalla data della documentazione dell'esito finale** della procedura di Segnalazione.

Nel caso in cui si decida di non dare seguito alla Segnalazione presentata, le informazioni possono essere conservate in forma anonima.

Il predetto termine di 5 anni fa salvo il diverso termine previsto, invece, per la conservazione dei dati, atti e documenti che afferiscono ai procedimenti (es. disciplinari) avviati e alle iniziative (es. correttive, risarcitorie, ecc.) assunte da parte della Società in dipendenza totale o parziale della Segnalazione.

In Austria

La documentazione delle Segnalazioni deve essere cancellata dopo 5 anni dall'ultima lavorazione o trasmissione dei dati, termine prorogabile oltre per esigenze di procedimenti in corso (amministrativi, giudiziari o penali).

I log di accesso: 3 anni dopo tale data di cessazione. Esempio: se i dati della segnalazione sono cancellati dopo 5 anni (2030), i relativi protocolli di accesso restano disponibili fino al 2033, per eventuali verifiche ex post su data breach o abusi.

In Germania

La documentazione delle Segnalazioni deve essere cancellata 3 anni dopo la conclusione del procedimento, salvo proroghe necessarie e proporzionate per adempiere ad altri obblighi legali (es. HGB, AO) o per difesa da pretese.

5. TUTELA LEGALE

Al Segnalante e agli altri Soggetti Tutelati sono garantite dalle Società le Tutele indicate nell'**Appendice B**.

6. FORMAZIONE

Le attività di formazione, comunicazione e informazione rappresentano una componente indispensabile per l'efficace attuazione del sistema di gestione Whistleblowing e sono regolate in **Appendice D**.

7. DISTRIBUZIONE

I Gestori della Segnalazione mettono a disposizione dei Destinatari della presente Procedura, informazioni chiare sui Canali di Segnalazione, sui presupposti per effettuare le Segnalazioni interne, esterne e le Divulgazioni pubbliche, e sulle Tutele disponibili per i Soggetti Tutelati utilizzando una o più delle seguenti modalità:

- Affissione in un luogo visibile sul luogo di lavoro (bacheca aziendale),
- Messa a disposizione
 - ✓ a mani e/o
 - ✓ via e-mail, o
 - ✓ tramite intranet aziendale o
 - ✓ tramite altro applicativo software (es. Software di gestione del personale e/o dei cedolini o software di distribuzione delle procedure),
- Pubblicazione in apposita sezione del Sito internet aziendale (il cui indirizzo URL è comunicato dalla Società),
- Messa a disposizione tramite link/icona presente nella prima pagina elettronica del Portale/Software di Segnalazione.

8. SANZIONI

Il mancato rispetto delle previsioni contenute nella presente procedura può dar luogo - oltre agli effetti civili e penali previsti dalla normativa vigente - a sanzioni disciplinari da parte delle Società, secondo quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (da intendersi pertanto come qui espressamente richiamato).

La Società, inoltre, si riserva espressamente di sanzionare coloro che venga accertato siano responsabili degli illeciti di cui sopra.

Sono inoltre previste le seguenti **sanzioni**:

Italia

Chi

- ostacola o tenta di ostacolare una delle persone Segnalanti o degli altri Soggetti Tutelati. in relazione a qualsiasi Segnalazione o la mette sotto pressione attraverso procedimenti giudiziari o amministrativi intenzionali, o

- adotta un atto ritorsivo,

- viola le disposizioni in materia di riservatezza,

commette un **illecito amministrativo** e, a meno che l'illecito non sia punito con una pena più severa da un'altra disposizione di legge, è punito dall'ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione, con una **sanzione amministrativa pecuniaria** da 10.000,00 a 50.000,00 euro.

Austria

Chi

- ostacola o tenta di ostacolare una delle persone Segnalanti o degli altri Soggetti Tutelati. in relazione a qualsiasi Segnalazione o la mette sotto pressione attraverso procedimenti giudiziari o amministrativi intenzionali,

- adotta un atto ritorsivo,

- viola le disposizioni in materia di riservatezza, o

- fornisce consapevolmente una falsa Informazione,

commette un **illecito amministrativo** e, a meno che l'illecito non sia punito con una pena più severa da un'altra disposizione di legge, è punito dall'Autorità amministrativa distrettuale con una **multa** fino a 20.000,00 euro, e in caso di recidiva fino a 40.000,00 euro.

Germania

Chiunque

- ostacoli un Segnalante o altri Soggetti Tutelati in relazione a una Segnalazione,

- non provveda a istituire o mantenere un Canale Interno di segnalazione nonostante l'obbligo di farlo,

- adotta misure di ritorsione o,

- intenzionalmente o per negligenza, non mantiene la riservatezza,

commette un illecito amministrativo, punibile con una sanzione pecuniaria fino a 500.000,00 euro, a seconda del reato.

9. ALTRO

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Procedura, si applica:

- in relazione alle segnalazioni riguardanti le società SALVAGNINI ITALIA SPA e SALVAGNINI INDUSTRIALE SPA, il Decreto n. 24/2023 (Decreto Whistleblowing), e le ulteriori normative in esso richiamate;

- in relazione alle segnalazioni riguardanti la società SALVAGNINI MASCHINENBAU GMBH, la Legge sulla protezione degli informatori (HSchG), e le ulteriori normative in essa richiamate.

- in relazione alle segnalazioni riguardanti la società SALVAGNINI Deutschland GmbH, la Legge sulla protezione degli informatori (HinSchG) e altre normative ivi menzionate.

10. MODIFICHE

La presente Procedura potrà possa essere modificata o aggiornata, in qualsiasi momento, in conformità con le necessità operative, legislative o normative, e in base alle lezioni apprese nel corso della sua applicazione concreta. Tali modifiche saranno comunicate tempestivamente a tutte le

persone coinvolte e diventeranno vincolanti dal momento della loro comunicazione o, se necessario, dalla data di entrata in vigore stabilita dalla Società.

Qualora le modifiche siano sostanziali, esse dovranno essere oggetto di approvazione da parte degli organi competenti della Società.

APPENDICE A - VIOLAZIONI SETTORIALI

Le Violazioni Settoriali includono:

- a) gli **illeciti** (atti e omissioni, anche solo tentati o occultati) **che rientrano nell'ambito di applicazione dei seguenti atti settoriali** dell'Unione⁸:

Tutela della vita privata e protezione dei dati personali

Esempi

- Omessa o inesatta informativa privacy a dipendenti, candidati, visitatori, clienti, potenziali clienti, fornitori, agenti
- Omessa o inesatta informativa privacy sul sito web aziendale (c.d. privacy policy) e/o della cookie policy
- Omessa o inesatta informativa privacy in materia di whistleblowing
- Omessa o inesatta informativa privacy in materia di videosorveglianza o di sistemi automatizzati di monitoraggio e decisionali
- Mancata raccolta del previo specifico consenso dell'interessato nei casi previsti dalla legge
(in particolare:
 - ✓ uso dell'immagine del dipendente a fini pubblicitari;
 - ✓ uso dell'immagine di ospiti ad eventi aziendali per fini pubblicitari
 - ✓ trattamento dei dati personali per finalità di marketing diretto, di profilazione o di ricerche di mercato)
- Omesso accordo sindacale o omessa autorizzazione amministrativa in materia di videosorveglianza o di sistemi automatizzati di monitoraggio e decisionali
- Omesso o carente registro dei trattamenti
- Omessa o carente nomina di responsabili esterni del trattamento
- Omessa o carente accordi di contitolarità del trattamento nei casi obbligatori di legge
- Mancata distribuzione di nomine ed istruzioni scritte ai dipendenti in materia di trattamento dei dati personali
- Mancato rispetto delle clausole in materia di privacy previste dalla Procedura Whistleblowing aziendale
- Mancata adozione di misure di protezione organizzative (es. fisiche, gestionali) o tecniche (in particolare, informatiche) idonee ad evitare/ridurre il rischio di accesso non autorizzato, perdita o alterazione anche accidentale dei dati personali trattati dall'azienda
- Mancata redazione di una DPIA (valutazione di impatto di un determinato trattamento o insieme di trattamenti sui diritti degli interessati) nei casi obbligatori previsti dalla legge
- Mancata o tardiva gestione delle richieste di esercizio dei diritti degli interessati pervenute all'azienda

Tutela dell'ambiente

Es. c.d. reati ambientali, quali scarico, emissione, o altro tipo di rilascio di materiali pericolosi nell'aria, nel terreno o nell'acqua oppure raccolta, trasporto, recupero e smaltimento illecito di rifiuti pericolosi.

Es. violazioni di prescrizioni amministrative punite con sanzioni amministrative pecuniarie.

⁸ Cfr. allegato alla Direttiva UE 1937/2019.

Sicurezza e conformità dei prodotti

Es. violazione di obblighi diretti a garantire che qualsiasi prodotto realizzato o commercializzato dalla Società[...], in condizioni di uso normali o ragionevolmente prevedibili, compresa la durata e, se del caso, la messa in servizio, l'installazione e la manutenzione, non presenti alcun rischio oppure presenti unicamente rischi minimi, compatibili con l'impiego del prodotto e considerati accettabili nell'osservanza di un livello elevato di tutela della salute e della sicurezza delle persone [...].

Es. violazione dell'obbligo del produttore di fornire al consumatore tutte le informazioni utili alla valutazione e alla prevenzione dei rischi derivanti dall'uso normale o ragionevolmente prevedibile del prodotto.

Es. Violazione dell'obbligo del produttore di adottare misure proporzionate in funzione delle caratteristiche del prodotto fornito per consentire al consumatore di essere informato sui rischi.

NB: Un prodotto è difettoso quando non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere tenuto conto di tutte le circostanze, tra cui:

a) il modo in cui il prodotto è stato messo in circolazione, la sua presentazione, le sue caratteristiche palesi, le istruzioni e le avvertenze fornite;

b) l'uso al quale il prodotto può essere ragionevolmente destinato e i comportamenti che, in relazione ad esso, si possono ragionevolmente prevedere; il tempo in cui il prodotto è stato messo in circolazione.

Un prodotto è difettoso se non offre la sicurezza offerta normalmente dagli altri esemplari della medesima serie.

NB L'ambito di rischio qui rilevante esula dall'aspetto relativo alla semplice presenza di vizi e difetti del prodotto (es. danneggiamenti, mancato funzionamento, aspetto estetico non rispondente alla descrizione pattuita, ecc.) che tuttavia non si traducano in un vero e proprio **rischio di sicurezza** per l'acquirente/utilizzatore pur incidendo sull'idoneità all'uso o sulle qualità promesse.

Antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo

Il reato di riciclaggio sussiste quando, fuori dei casi di concorso nel reato, una persona sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Il reato di finanziamento al terrorismo sussiste quando chiunque i) raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro destinati a essere utilizzati, in tutto o in parte, per atti di terrorismo, oppure ii) deposita o custodisce beni o denaro destinati a tali scopi (anche se poi non usati).

(solo in Austria)

Prevenzione e punizione dei Reati ai sensi degli articoli 302-309 del Codice Penale Austriaco (StGB), Gazzetta Ufficiale Federale n. 60/1974:

- art. 302 Abuso d'Ufficio
- art. 303 Limitazione o privazione illegale della libertà personale e Perquisizione abusiva di abitazione
- art. 304 Corruzione in atti pubblici

- art. 305 Accettazione di benefici
- art. 306 Accettazione di benefici per influenzare
- art. 307 Corruzione passiva
- art 307a Concessione di benefici
- art. 307b Concessione di benefici per influenzare
- art. 308 Indebita influenza in atti pubblici
- art. 309 Corruzione in atti privati

(solo in Germania)

- violazioni punibili per legge,
- violazioni soggette a sanzioni pecuniarie se la norma violata serve a proteggere la vita, l'incolumità fisica o la salute o a tutelare i diritti dei dipendenti o dei loro organi di rappresentanza.
- violazioni delle normative sul trasporto sicuro di merci pericolose su strada, rotaia e vie navigabili interne,
- violazioni dei requisiti volti a promuovere l'uso dell'energia da fonti rinnovabili e l'efficienza energetica,
- violazioni delle norme in materia di standard di qualità e sicurezza per organi e sostanze di origine umana, medicinali per uso umano e veterinario, dispositivi medici e assistenza sanitaria transfrontaliera,
- violazioni delle normative sulla fabbricazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati,
- violazioni delle disposizioni che regolano i diritti degli azionisti nelle società per azioni,
- violazioni degli obblighi di contabilità e revisione per gli enti di interesse pubblico ai sensi della frase 2 del § 316a del Codice Commerciale tedesco (HGB),
- violazioni delle norme tributarie,
- violazioni delle norme a tutela della concorrenza,
- dichiarazioni di funzionari pubblici che costituiscono violazione dell'obbligo di rispettare la Costituzione.

- b) gli **atti o le omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione** di cui all'art. 325 TFUE specificati nel diritto derivato pertinente della UE;

Secondo l'articolo 2 della direttiva pertinente, gli "interessi finanziari" comprendono tutte le entrate e le spese che sono coperte dal bilancio dell'Unione, inclusi i proventi derivanti dall'IVA.

Esempi di violazioni: frodi su risorse comunitarie; frodi transfrontaliere IVA; violazioni di diritto doganale.

- c) gli **atti o le omissioni riguardanti il mercato interno**, di cui all'art. 26, par. 2, TFUE, comprende:

- a. violazioni delle norme dell'Unione in materia di concorrenza (es. abuso di posizione dominante, accordi tra imprese limitativi della concorrenza nel mercato interno, norme sulle concentrazioni)

(NB: tali normative non si applicano alle Società destinatarie della presente Procedura e pertanto rilevano solo nel caso in cui le Società nella veste di fornitori e/o partner di terze

controparti rilevino eventuali violazioni in materia esclusivamente riferibili all'attività di queste ultime)

- b. violazione delle norme dell'Unione in materia di **aiuti di Stato**
(es. falsificazione di dati e informazioni al fine di ottenere aiuti di stato non spettanti, utilizzo di aiuti di stato per scopi diversi da quelli per i quali gli stessi sono stati concessi, rendicontazioni fasulle),
 - c. violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di **imposta sulle società**
(es. qualsiasi irregolarità contabile/fiscale diretta ad alterare la corretta determinazione di IRES, IRAP, quali sotto-dichiarazione di fatturato, sovra-dichiarazione di costi, fatturazione di operazioni inesistenti, deduzione di costi non deducibili, creazione e utilizzo di fondi neri), o
 - d. le **pratiche il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che distorce l'oggetto o la finalità della normativa** applicabile in materia di imposta sulle società.
- d) gli **atti o le omissioni che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione** nei settori indicati alle lettere a), b) e c).

Es. pratiche abusive quali definite dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE. Si pensi ad esempio ad un'impresa che opera sul mercato in posizione dominante: la legge impedisce a tale impresa di conquistare, grazie ai suoi meriti e alle sue capacità, una posizione dominante su un mercato, né di garantire che concorrenti meno efficienti restino sul mercato. Tuttavia, detta impresa potrebbe pregiudicare, con il proprio comportamento, una concorrenza effettiva e leale nel mercato interno tramite il ricorso alle c.d. pratiche abusive (adozione di prezzi c.d. predatori, sconti target, vendite abbinate) contravvenendo alla tutela dalla libera concorrenza.

NB. Per la descrizione di dettaglio di tali settori rilevanti si rimanda all'**Allegato (Parte I e Parte II) del Decreto Whistleblowing** reperibile all'indirizzo internet www.normattiva.it.

APPENDICE B - TUTELE

1. SOGGETTI TUTELATI

I Soggetti Tutelati includono,

- il Segnalante (anche anonimo, di cui si scopra l'identità in un secondo momento),
- coloro che sporgono denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ad una Violazione,
- coloro che effettuano una Divulgazione Pubblica, e
- le seguenti categorie di persone:
 - **Facilitatori,**
 - **Persone** del medesimo Contesto lavorativo della persona Segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o di colui che ha effettuato una Divulgazione Pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado (cugini),
 - **Colleghi di lavoro** della persona Segnalante, della persona che ha sporto denuncia all'autorità giudiziaria o effettuato una Divulgazione Pubblica, che lavorano nel medesimo Contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente,
 - **Enti di proprietà, o che sono datori di lavoro, o che operano nel medesimo contesto lavorativo delle suddette persone.**

In Austria

Ambito soggettivo di applicazione dell'HSchG austriaco (§ 2)

Le persone che hanno ottenuto informazioni su violazioni di legge in ragione di un rapporto professionale, attuale o precedente, con un'entità giuridica del settore privato (§ 5 n. 11) o pubblico (§ 5 n. 10):

- **come dipendenti o collaboratori dell'entità giuridica**, oppure come lavoratori somministrati presso tale entità, oppure
- **come candidati a un impiego**, come tirocinanti o stagisti presso l'entità giuridica, oppure come altri soggetti in formazione presso l'entità giuridica, oppure
- **come lavoratori autonomi**, oppure
- **come membri di un organo amministrativo, direttivo o di vigilanza dell'entità giuridica**, oppure
- **svolgendo attività sotto la supervisione e la direzione di un appaltatore, subappaltatore o di un subappaltatore dell'entità giuridica o dei suoi fornitori**, che lavorano o hanno lavorato in tale contesto.

L'HSchG si applica anche agli **azionisti** di entità giuridiche che hanno ottenuto informazioni su violazioni di legge in ragione di rapporti professionali attuali o precedenti con tali entità.

Le disposizioni della **4ª e 5ª sezione principale dell'HSchG** si applicano inoltre:

- alle **persone fisiche che assistono i Segnalanti** nel processo di segnalazione,
- alle **persone fisiche vicine al Segnalante** che, pur non supportando la segnalazione, possono subire conseguenze negative della stessa, come ritorsioni,

- alle **persone giuridiche interamente o parzialmente di proprietà del Segnalante**, oppure per le quali il Segnalante lavora o con le quali intrattiene un rapporto professionale.

In Germania

I Segnalanti ai sensi dell'HinschG sono persone fisiche che hanno ottenuto informazioni su illeciti in connessione con le loro attività professionali. Rientrano in particolare tra questi Segnalanti:

- Dipendenti,
- persone impiegate per la loro formazione professionale,
- funzionari pubblici,
- giudici, ad eccezione dei giudici onorari,
- personale militare,
- persone che devono essere considerate come lavoratori assimilati a dipendenti a causa della loro dipendenza economica; sono inclusi anche coloro che lavorano da casa e coloro che sono trattati come tali,
- persone con disabilità impiegate in un laboratorio per persone con disabilità o da un altro fornitore di servizi ai sensi dell'articolo 60 del Nono Libro del Codice Sociale tedesco.

2. TUTELE

Nel caso di Segnalazione vengono garantite a **tutti i Soggetti Tutelati** le seguenti inderogabili tre categorie di Tutele legali:

- MISURE DI PROTEZIONE,
- MISURE DI SOSTEGNO,
- DIRITTO ALLA RISERVATEZZA,

come di seguito meglio indicato.

Con riguardo, inoltre, alle **sole persone Segnalanti**, le Tutele si applicano anche qualora la Segnalazione o la denuncia all'autorità giudiziaria o la Divulgazione Pubblica avvenga nei seguenti casi:

- a) **quando il Rapporto giuridico** con le Società **non è ancora iniziato**, se le informazioni sulle Violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- b) durante il **periodo di prova**;
- c) **dopo lo scioglimento del Rapporto giuridico**, se le Informazioni sulle Violazioni sono state acquisite nel corso del Rapporto giuridico.

I **motivi** che hanno indotto la persona a segnalare o divulgare pubblicamente **sono irrilevanti** ai fini delle Tutele.

3. MISURE DI PROTEZIONE⁹

Ai Soggetti Tutelati si applicano le seguenti **Misure di protezione**:

- Divieto di Ritorsione,
- Protezione dalle Ritorsioni,
- Limitazioni di responsabilità,

⁹ La Tutela prevista per il Segnalante verrà garantita solo in caso di segnalazioni formulate da soggetti chiaramente identificatisi. Il disvelamento dell'identità da parte del Segnalante potrà avvenire in qualsiasi momento anche dopo la Segnalazione, senza pregiudizio per la tutela sopra accordata.

- Rinunce e transazioni condizionate.

NB: Le Misure di protezione si applicano anche:

- a) nei casi di Segnalazione o Divulgazione Pubblica anonima, se la persona Segnalante è stato successivamente identificata e ha subito Ritorsioni, e
- b) nei casi di Segnalazione Esterna presentata alle istituzioni, agli organi e agli organismi competenti dell'Unione europea (*es. Ufficio europeo per la lotta antifrode*), in conformità alle condizioni relative alle Segnalazioni Esterne stesse.

3.1. Divieto di ritorsione

I Soggetti Tutelati non possono essere sottoposti a nessuna Ritorsione (per tale intendendosi *qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della Segnalazione o della denuncia o della Divulgazione Pubblica e che provoca o può provocare alla persona Segnalante, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto*) (**divieto di atti ritorsivi**).

La «Ritorsione» va **intesa estensivamente**, includendo, **a titolo esemplificativo** e non esaustivo;

- a) il **licenziamento**, la **sospensione** o misure equivalenti;
- b) la **retrocessione** di grado o la **mancata promozione**;
- c) il mutamento di funzioni, il **cambiamento del luogo di lavoro**, la **riduzione dello stipendio**, la **modifica dell'orario di lavoro**;
- d) la **sospensione della formazione** o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- e) le **note di demerito o referenze negative**;
- f) l'adozione di **misure disciplinari** o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- g) la **coercizione**, l'**intimidazione**, le **molestie** o l'**ostracismo**;
- h) la **discriminazione** o comunque il **trattamento sfavorevole**;
- i) la **mancata conversione** di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, **laddove il lavoratore avesse legittime aspettative** a detta conversione;
- j) il **mancato rinnovo** o la **risoluzione anticipata** di un contratto di lavoro a termine;
- k) i **danni**, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i **pregiudizi economici o finanziari**, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l) l'inserimento in elenchi impropri (*es. liste nere*) sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che possono comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- m) la **conclusione anticipata** (risoluzione) o l'**annullamento del contratto per la fornitura di beni o servizi**; l'**introduzione di modifiche peggiorative** del contratto di servizio o fornitura;
- n) l'**annullamento di una licenza o di un permesso**;
- o) la richiesta di sottoposizione ad **accertamenti psichiatrici o medici**.

3.2. Protezione dalle Ritorsioni

3.2.1 Reazione

Nel caso in cui un membro della Società, contravvenendo alle disposizioni della presente Procedura, compia atti ritorsivi dirette o indirette, sarà la Società stessa a prendere le misure necessarie per garantire che tali atti cessino al più presto e, se del caso, adotterà le misure disciplinari o di responsabilità necessarie contro i responsabili.

3.2.2 Denuncia all'Autorità pubblica

In Italia

I Segnalanti possono **denunciare all'ANAC le Ritorsioni che ritengono di avere subito**.

Al fine di acquisire elementi istruttori indispensabili all'accertamento delle ritorsioni, l'ANAC può avvalersi, per quanto di rispettiva competenza, della collaborazione dell'Ispettorato della funzione pubblica e dell'INL, ferma l'esclusiva competenza dell'ANAC circa la valutazione degli elementi acquisiti e l'eventuale applicazione delle Sanzioni amministrative.

In Austria

I Segnalanti possono **denunciare al BAK le Ritorsioni che ritengono di avere subito**.

3.2.3 Invalidità degli atti e ripristino della situazione precedente

In Italia

In caso di mancata applicazione o inosservanza, anche parziale, delle Tutele da parte delle Società, il Soggetto Tutelato potrà invocare, anche in via cumulativa:

- La **nullità ex lege degli atti di Ritorsione**, cui consegue il ripristino della situazione precedente agli stessi.
- La **reintegrazione nel posto di lavoro** ai sensi della normativa applicabile in materia al lavoratore, qualora il Soggetto Tutelato sia stato licenziato a causa della Segnalazione.

In Austria

La Società a cui è attribuibile l'atto ritorsivo per una Segnalazione giustificata deve

- ripristinare lo stato di diritto esistente ex ante,
- risarcire il danno pecuniario e
- pagare un indennizzo per il pregiudizio personale subito dal Segnalante.

In Germania

In caso di violazione del divieto di ritorsione, il trasgressore è tenuto a risarcire il Segnalante per il danno causato, **inclusi danni futuri come perdita di salario o opportunità professionali. Non sono invece inclusi danni immateriali come il dolore morale, salvo ricorrere ad altre norme civili (es. § 253 BGB).**

La violazione non **genera un diritto all'instaurazione di un rapporto di lavoro, di formazione professionale o di altro contratto, né a promozioni professionali.**

3.2.4 Onere della prova

In Italia

Nell'ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi o comunque di controversie stragiudiziali aventi ad oggetto l'accertamento dei comportamenti, atti o omissioni, costituenti Ritorsione vietata,

si presume che gli stessi siano stati posti in essere a causa della Segnalazione o alla Divulgazione Pubblica.

Grava su chi li ha posti in essere **l'onere di dimostrare che essi sono motivati da ragioni estranee** alla Segnalazione o alla Divulgazione Pubblica.

In caso di **domanda risarcitoria presentata all'autorità giudiziaria dal Segnalante** (non anche, quindi, da altri Soggetti Tutelati), se egli dimostra di aver effettuato, ai sensi del Decreto Whistleblowing, una Segnalazione o una Divulgazione Pubblica e di aver subito un danno, **si presume, salvo prova contraria, che il danno sia conseguenza di tale Segnalazione o Divulgazione Pubblica.**

In Austria

Il regime dell'onere della prova è regolato in Austria in modo opposto a quanto avviene in Italia, come segue.

Nei procedimenti giudiziari o amministrativi nei quali un Segnalante sostiene di essere stato danneggiato da un atto di ritorsione in conseguenza di una segnalazione, spetta al Segnalante dimostrare che l'atto è stato adottato come ritorsione per la Segnalazione.

Non si deve presumere che l'atto sia stato adottato come ritorsione per la Segnalazione se, valutate tutte le circostanze, è più probabile che un altro motivo sia stato determinante per l'atto. Il nesso tra atto e Segnalazione deve pertanto essere ragionevolmente dimostrato dal Segnalante.

In Germania

Se un Segnalante subisce uno svantaggio in relazione alla propria attività professionale e sostiene di averlo subito a seguito di una Segnalazione o di una divulgazione ai sensi della presente legge, si presume che tale svantaggio sia una ritorsione per tale Segnalazione o divulgazione.

In tal caso, la persona che ha penalizzato il Segnalante deve dimostrare che la penalizzazione era basata su motivi sufficientemente giustificati o che non era basata sulla Segnalazione o sulla divulgazione.

3.3. Limitazioni di responsabilità

L'ente o la persona Segnalante non è penalmente perseguibile, ed è altresì **esclusa ogni ulteriore responsabilità civile o amministrativa**, per la rivelazione o diffusione di Informazioni sulle Violazioni:

- violazioni coperte da obblighi di **segreto** (d'ufficio, aziendale, professionale, scientifico, commerciale o industriale) (punite dagli artt. 326, 622, 623 codice penale),
- violazioni relative alla tutela del diritto d'autore,
- violazioni relative alla **protezione dei dati personali** (privacy),
- violazioni che offendono la reputazione del Soggetto coinvolto o denunciato (Segnalato)

a condizione che, tuttavia, **vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse Informazioni fosse necessaria** per svelare la Violazione e la Segnalazione, la Divulgazione Pubblica o la denuncia all'autorità giudiziaria.

L'esimente penale, civile e amministrativa suddetta, comunque, non vale:

- a) nel caso in cui il Segnalante commetta un **reato per acquisire o accedere alle Informazioni** oggetto della Segnalazione.
Es. sussiste il reato di accesso abusivo ad un sistema informatico in relazione al fatto di chi ha intenzionalmente violato il sistema di posta elettronica di un collega di lavoro per procurarsi prove a sostegno della Segnalazione, e
- b) **per i comportamenti, gli atti o le omissioni non collegati** alla Segnalazione, alla denuncia all'autorità giudiziaria o alla Divulgazione Pubblica o non strettamente necessari a rivelare la Violazione.

Le Società potranno inoltre disporre nei confronti delle persone che decidono la Ritorsione l'irrogazione di **Sanzioni disciplinari**, in conformità a quanto previsto dai seguenti documenti:

- Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (da intendersi pertanto come qui espressamente richiamato).

In Austria

§ 22 HSchG

(1) I Segnalanti che meritano Protezione ai sensi del § 6 par. 1 e le persone del loro entourage (§ 2 par. 3) **non sono responsabili** per le conseguenze materiali o giuridiche derivanti da una Segnalazione fondata.

(2) Una Segnalazione effettuata nel rispetto delle disposizioni della **2ª sezione principale** (Procedura per le segnalazioni interne) e una Segnalazione effettuata nel rispetto delle disposizioni della **3ª sezione principale** (Procedura per le segnalazioni esterne), che riveli fatti o informazioni che il segnalante è tenuto a mantenere riservati in base a una disposizione di legge o a un accordo contrattuale, **non costituisce violazione degli obblighi di riservatezza**, a condizione che:

1. La Segnalazione, ai sensi del par. 1, **sia giustificata** e in particolare non rientri nelle ipotesi di cui al § 3 par. 6, nn. 1–5.

Il § 3 Abs. 6 esclude dalla Protezione del § 22) le seguenti cinque ipotesi prioritarie per ragioni di sicurezza nazionale:

nn. 1: sicurezza pubblica e ordine pubblico;

nn. 2: difesa nazionale e sicurezza militare;

nn. 3: sicurezza dello Stato (es. intelligence);

nn. 4: materie coperte da segreto di Stato o classificato (§ 3 Z 39 BVergG 2012 o Informationssicherheitsverordnung);

nn. 5: indagini giudiziarie o procedimenti penali in corso.

Se la segnalazione concerne uno di questi ambiti, non è "giustificata" ai fini del § 22 e il segnalante resta esposto a responsabilità ordinarie (es. § 122 StGB per violazione segreti aziendali).

2. Il Segnalante abbia **motivi sufficienti per ritenere** che l'informazione sia necessaria per individuare o prevenire una Violazione di legge.

In Germania

Un Segnalante **non può essere ritenuto legalmente responsabile** per l'ottenimento o l'accesso a informazioni che ha segnalato o divulgato, a condizione che tale ottenimento o accesso **non costituisca di per sé un reato autonomo**.

Un Segnalante **non viola obblighi di riservatezza** e non può essere ritenuto legalmente responsabile per la divulgazione di informazioni effettuata nell'ambito di una segnalazione o divulgazione, qualora abbia **motivi ragionevoli per ritenere** che la divulgazione fosse necessaria per far emergere un illecito.

3.4. Divieto di transazione (solo Italia)

I diritti e le Tutele previsti in favore del Segnalante **non possano essere oggetto di rinuncia o transazione, integrale o parziale**, che, pertanto, si intendono invalide, salvo che siano effettuate nelle forme e nei modi di cui all'articolo 2113, quarto comma, codice civile.

4. MISURE DI SOSTEGNO

In Italia

Il Segnalante ha diritto alle **misure di sostegno** consistenti in **Informazioni, assistenza e Consulenze gratuite** sulle modalità di Segnalazione e sulla protezione dalle Ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione europea, sui diritti della Persona Coinvolta (c.d. Segnalato), nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

Tali misure di sostegno sono fornite dagli Enti del Terzo Settore che hanno stipulato convenzioni con ANAC. L'elenco degli Enti del Terzo Settore è pubblicato sul sito web: <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>.

Tali Informazioni, assistenza e consulenza gratuite possono essere richieste in qualsiasi momento da parte del Segnalante a tali Enti del terzo Settore, anche prima della effettiva comunicazione della Segnalazione.

Inoltre, il Segnalante titolare di un reddito inferiore a determinate soglie ha diritto al patrocinio gratuito Patrocinio a spese dello Stato nei giudizi civili e amministrativi, in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia (vedasi al link https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_3_7_2.page#).

In Austria

Il patrocinio legale gratuito è regolato in Austria come segue.

In relazione alla Segnalazioni relative alla società SALVAGNINI MASCHINENBAU GMBH, i Segnalanti e gli altri Soggetti Tutelati hanno diritto al patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti penali e civili, a condizione che abbiano diritto al patrocinio a spese dello Stato ai sensi delle disposizioni del Codice di procedura penale e del Codice di procedura civile austriaco.

Gli Ordini professionali (rappresentanze legali di professionisti) sono autorizzati, in singoli casi, a concedere un sostegno nella misura necessaria a evitare le difficoltà causate dalle spese legali nella difesa contro atti di ritorsione ai danni delle persone interessate, se e nella misura in cui non vi è alcun diritto ai benefici del patrocinio legale o della tutela legale da parte di una rappresentante legale di interessi o da un'assicurazione privata o collettiva della tutela legale.

5. RISERVATEZZA

5.1. Generalità

Le Segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato Sèguito alle stesse.

Al Segnalante non anonimo deve essere garantita da parte delle Società, dei Gestori della Segnalazione e di chiunque altro sia coinvolto nella ricezione e trattazione di una Segnalazione la riservatezza circa:

- **L'identità sua e delle persone a lui vicine che agevolano** la Segnalazione (diritto all'anonimato), durante tutto il processo di Segnalazione, verso chiunque non sia Gestore della Segnalazione¹⁰, e
- **il contenuto della Segnalazione**, inclusa la **documentazione** ad essa allegata, nella misura in cui il relativo disvelamento, anche indirettamente, possa consentire l'identificazione del Segnalante.

In tutte le fasi di attività, è vietato **rivelare al soggetto Segnalato o ad altri soggetti non espressamente autorizzati** l'identità del Segnalante, **senza il consenso** espresso del Segnalante.

I Canali di Segnalazione Interna adottati dalla Società devono, pertanto, garantire la suddetta riservatezza.

5.2. Esclusione della riservatezza

L'obbligo di riservatezza **non si applica** nei seguenti casi:

i) quando la **divulgazione** dell'identità del Segnalante rappresenta un **obbligo necessario e proporzionato** imposto dal diritto dell'Unione o nazionale **nel contesto di indagini** da parte delle autorità nazionali **o di procedimenti giudiziari**, anche al fine di salvaguardare i diritti della difesa della persona Segnalata.

Allo scopo, **il Segnalato deve essere avvertito senza ritardo, da parte dei Gestori della Segnalazione, di una Segnalazione infondata presentata in mala fede o con colpa grave ai suoi danni** per poter valutare se esercitare eventuali diritti nei confronti della persona Segnalante¹¹; o

ii) esistenza di un obbligo di comunicazione del nominativo del Segnalante all'**Autorità giudiziaria o di Polizia**, o

iii) eventuale **rinuncia volontaria** per iscritto alla riservatezza in qualsiasi momento da parte del Segnalante, o

iv) qualora la conoscenza dell'identità del Segnalante sia indispensabile per la **difesa dell'incolpato**, solo in presenza del consenso espresso alla rivelazione della propria identità da parte della persona Segnalante.

¹⁰ La riservatezza riguarda anche tutte le altre informazioni da cui si possa dedurre direttamente o indirettamente l'identità dei segnalanti.

¹¹ Per consentire al Segnalato di presentare, ove ve ne fossero gli estremi, denuncia-querela (anche contro ignoti) per il reato di calunnia, di diffamazione o altri riscontabili nel caso concreto, e anche in considerazione del fatto che il Segnalato può affidare ad un legale il compito di effettuare "investigazioni difensive preventive" (ex artt. 327 bis e 391 nonies c.p.p., istituti che possono servire alla persona ingiustamente accusata di un reato anche per individuare l'identità della persona che abbia effettuato una segnalazione anonima a suo carico).

La tutela della riservatezza del Segnalante va invece garantita laddove egli non versi in mala fede; infatti, lo scopo del "whistleblowing" potrebbe essere frustrato se si prevedesse espressamente la comunicazione al Segnalato di una segnalazione infondata ma non in mala fede, soprattutto in caso di colpa lieve (non punita nemmeno a livello disciplinare, ma in teoria – sebbene sia raro - perseguibile in sede civile).

In ogni caso, il Segnalante **deve essere informato per iscritto** dai Gestori della Segnalazione o dall'Autorità competente, in merito alle ragioni della rivelazione dei dati riservati **prima della divulgazione della sua identità**, a meno che ciò non pregiudichi le relative indagini o procedimenti giudiziari¹².

Le Società, i Gestori della Segnalazione e chiunque altro sia coinvolto nella ricezione e trattazione di una Segnalazione, inoltre, devono tutelare **l'identità delle Persone coinvolte e delle altre persone menzionate nella Segnalazione** fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della Segnalazione, nel rispetto delle medesime garanzie di riservatezza previste in favore del Segnalante.

In Austria

L'identità dei Segnalanti e di qualsiasi persona interessata dalla segnalazione può essere divulgata **solo** se un'autorità amministrativa, un tribunale o la procura ritengono tale divulgazione **indispensabile** nell'ambito di procedimenti amministrativi o giudiziari, oppure in procedimenti investigativi ai sensi del Codice di procedura penale austriaco, **e** se tale divulgazione è considerata **proporzionata** rispetto a qualsiasi rischio per il , alla luce della fondatezza e della gravità delle accuse formulate.

In Germania

L'identità di un Segnalante che **intenzionalmente o per grave negligenza** fornisce informazioni incorrette su illeciti **non è protetta** ai sensi dell'HinSchG.

Le informazioni sull'identità del Segnalante o altre circostanze che permettono di risalire alla sua identità possono essere inoltrate all'Autorità competente:

- dagli uffici di segnalazione interni, ad altre strutture competenti (interne od esterne) se ciò è necessario nel contesto delle indagini interne presso il datore di lavoro o nell'unità organizzativa coinvolta,
- **nei procedimenti penali**, su richiesta delle autorità inquirenti,
- sulla base di un provvedimento adottato nell'ambito di procedimenti amministrativi conseguenti a una Segnalazione, inclusi i procedimenti sanzionatori amministrativi,
- **in forza di una decisione dell'Autorità giudiziaria**,
- dalla **dall'Autorità Federale di Vigilanza Finanziaria (BaFin)**, in qualità di ufficio di segnalazione esterno ai sensi della Sezione 21, ai competenti dipartimenti specialistici interni alla BaFin e, nel caso di operazioni di cui alla Sezione 109a della Legge tedesca sul commercio dei valori mobiliari (Wertpapierhandelsgesetz), agli organismi ivi specificati, oppure
- dall'Ufficio Federale Cartelli (**Bundeskartellamt**), in qualità di ufficio di segnalazione esterno ai sensi della Sezione 22, ai competenti dipartimenti specialistici interni al Bundeskartellamt e, nei casi previsti dalla Sezione 49 (2) seconda frase e (4) e alla Sezione 50d della Legge contro le restrizioni della concorrenza, alla rispettiva autorità garante della concorrenza competente.

¹² L'Autorità competente, quando informa il Segnalante, invia allo stesso una spiegazione scritta delle ragioni alla base della divulgazione dei dati riservati in questione.

Inoltre, le informazioni relative all'identità del o altre circostanze che permettono di identificarlo possono essere divulgate **solo se la divulgazione è necessaria per le misure di follow-up** e il Segnalante ha **preventivamente acconsentito** alla divulgazione.

6. PRESUPPOSTI DELLE TUTELE. SEGNALAZIONE INFONDATA, IN MALA FEDE O CON COLPA GRAVE

Le Misure di protezione si applicano qualora ricorrano le seguenti **condizioni**:

- a) al momento della Segnalazione o della denuncia all'autorità giudiziaria o della Divulgazione Pubblica, il Segnalante aveva **fondato motivo di ritenere che le Informazioni** sulle Violazioni segnalate o denunciate o Divulgate pubblicamente **fossero vere** e rientrassero nell'ambito oggettivo di cui al par. 2.3;
- b) la Segnalazione o Divulgazione Pubblica è stata effettuata sulla base di quanto previsto dalla presente procedura.

La Tutela dei Soggetti Tutelati sussiste anche in caso di **segnalazioni o divulgazioni rivelatesi poi infondate**, qualora il Segnalante, al momento della Segnalazione o Divulgazione pubblica, abbia avuto **fondati motivi per ritenere che la Segnalazione fosse necessaria per svelare la Violazione** e la Segnalazione o Divulgazione Pubblica o denuncia all'autorità giudiziaria che le Informazioni rientrassero nell'ambito di applicazione della presente procedura.

Le Tutele in favore dei Soggetti Tutelati non sono garantite, e al Segnalante è irrogata altresì una Sanzione disciplinare, allorchè sia **accertata, anche con sentenza di primo grado**,

- i) la **responsabilità penale** del Segnalante per i reati di calunnia o diffamazione in relazione ai fatti oggetto di Segnalazione, o
- ii) la **responsabilità civile** del Segnalante, per lo stesso titolo (ai sensi dell'art. 2043 del codice civile che prevede il diritto al risarcimento dei danni a favore di chiunque sia vittima di un danno extra-contrattuale provocato da terzi), nei casi di **dolo o colpa grave**.

Sono da considerarsi in **mala fede/colpa grave** (e pertanto fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi), le Segnalazioni effettuate con la **consapevolezza dell'abuso/strumentalizzazione** della procedura di Segnalazione, es. manifestamente infondate, **opportunistiche** e/o fatte al **solo scopo di danneggiare** il Segnalato o altri soggetti citati nella Segnalazione (dipendenti, membri di organi sociali, fornitori, partner, società del gruppo, ecc.).

Nell'ipotesi di **Divulgazione Pubblica** il Segnalante beneficia della Tutela legale se, in aggiunta alla condizione base, ricorre altresì uno dei Presupposti della Divulgazione Pubblica previsti nel Capitolo 3.3.2.2 della Procedura.

In Austria

I Segnalanti e le persone a loro associate (§ 2 par. 3) **non sono responsabili** per le conseguenze materiali o giuridiche derivanti da una segnalazione fondata.

In caso di **segnalazioni deliberatamente false**, i sono responsabili per eventuali danni causati e sono puniti con una **sanzione fino a € 20.000** ai sensi del § 24 n. 4 HSchG.

In caso di **Divulgazione Pubblica**, il Segnalante beneficia della tutela legale se, oltre alla condizione di base, risulta soddisfatto anche uno dei **Prerequisiti per la Divulgazione Pubblica** previsti nel Capitolo 3.3.2.2 della Procedura.

APPENDICE C - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1.1 Ogni trattamento dei dati personali effettuato ai fini della gestione della Segnalazione deve essere effettuato a norma della normativa in materia di protezione dei dati personali (GDPR, Provvedimenti del Garante, D.Lgs. 196/2003)¹³.

Di conseguenza, chiunque sia coinvolto nella ricezione e trattazione di Segnalazioni non anonime è **tenuto a rispettare tutte le procedure, i protocolli e le istruzioni scritte di sicurezza previste dal sistema privacy** delle Società, ferme restando le ulteriori regole previste dalla presente procedura.

Resta inteso che la **Informativa Privacy** delle Società in materia di Whistleblowing va considerata come una procedura, contenendo regole specifiche di trattamento dei dati il cui rispetto da parte delle Società è fondamentale per garantire la conformità dei trattamenti ai requisiti previsti dal GDPR e dal Decreto Whistleblowing.

1.2 **I dati personali che appaiano non ragionevolmente pertinenti e utili al trattamento di una specifica Segnalazione non sono raccolti o, se ricevuti o raccolti accidentalmente, devono essere prontamente cancellati** da parte del/i Gestore/i della Segnalazione competente/i rispetto alla Violazione.

1.3 I trattamenti suddetti devono essere effettuati dalle Società (titolare del trattamento) **nel rispetto dei principi generali di cui agli articoli 5¹⁴ e 25¹⁵ del GDPR**, nonché adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

1.4 La Funzione LEGAL, in coordinamento con la Funzione IT:

- definisce, tramite la presente procedura e gli allegati alla stessa, il modello di ricevimento e gestione delle Segnalazioni Interne, individuando misure tecniche e organizzative idonee a

¹³ E, da parte delle Autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, della Direttiva (UE) 2016/680.

¹⁴ 1. Art. 5 GDPR: I dati personali sono:

a) trattati in **modo lecito, corretto e trasparente** nei confronti dell'interessato («liceità, correttezza e trasparenza»);
b) raccolti per **finalità determinate, esplicite e legittime**, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità («limitazione della finalità»);
c) **adeguati, pertinenti e limitati** a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati («minimizzazione dei dati»);
d) **esatti e, se necessario, aggiornati**; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati («esattezza»);
e) **conservati** in una forma che consenta l'identificazione degli interessati **per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità** per le quali sono trattati («limitazione della conservazione»);
f) trattati in maniera da **garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali**, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali («integrità e riservatezza»)

¹⁵ Art. 25 GDPR: Articolo 25 Protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione dei dati per impostazione predefinita

1. Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche costituiti dal trattamento, sia al momento di determinare i mezzi del trattamento sia all'atto del trattamento stesso il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate, quali la pseudonimizzazione, volte ad attuare in modo efficace i principi di protezione dei dati, quali la minimizzazione, e a integrare nel trattamento le necessarie garanzie al fine di soddisfare i requisiti del presente regolamento e tutelare i diritti degli interessati.

2. Il titolare del trattamento **mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate** per garantire che siano trattati, per impostazione predefinita, solo i dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento. Tale obbligo vale per la quantità dei dati personali raccolti, la portata del trattamento, il periodo di conservazione e l'accessibilità. In particolare, dette misure garantiscono che, per impostazione predefinita, non siano resi accessibili dati personali a un numero indefinito di persone fisiche senza l'intervento della persona fisica.

garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi derivanti dai trattamenti effettuati,

- provvede all'esecuzione della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA) effettuata dalla stessa Funzione Privacy, e
- disciplina il rapporto con eventuali fornitori esterni che trattano dati personali per conto della/e Società ai sensi dell'art. 28 del GDPR (nomine Responsabili esterni, es. Gestore/i esterni della Segnalazione designato/i da parte della Società, terzi Gestori del Portale/Software);
- provvede a fornire, e/o individua le eventuali diverse Funzioni aziendali incaricate di fornire, idonee informazioni al Segnalante, alle Persone Coinvolte e alle altre categorie di persone interessate rilevanti, idonee **informazioni relative al trattamento dei dati personali** (ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR), conformi ai testi approvati dall'organo amministrativo competente della Società.

1.5 I Gestori delle Segnalazioni garantiscono che i Canali Interni di Segnalazione Interna diversi dal "Portale/Software" vengano realizzati e gestiti in modo sicuro e tale da garantire la riservatezza dell'identità della persona Segnalante e degli eventuali terzi citati nella Segnalazione e la protezione della Segnalazione dal rischio di accesso non autorizzato, perdita di integrità e/o disponibilità.

Le misure di sicurezza applicate al Portale/Software sono previste nel Contratto tra le Società e il terzo fornitore del medesimo, e nella relativa documentazione, tra cui **Manuale del portale software EQS ver. 3 (Appendice E)**.

La configurazione delle funzionalità di base del Portale/Software è di competenza del/i ruolo/i Admin designato/i, mentre la manutenzione tecnica è di competenza del terzo fornitore del Portale/Software (EQS/Adacta).

1.6 La presente Procedura rappresenta altresì, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 5 del Decreto Whistleblowing, un accordo interno tra le Società del Gruppo SALVAGNINI, volto a

- i) disciplinare la **condivisione di risorse** (es. Portale/Software) per il ricevimento e la gestione delle Segnalazioni e
- ii) determinare le rispettive **responsabilità** in merito all'osservanza degli obblighi in materia di protezione dei dati personali, ai sensi dell'art. 26 del GDPR, come segue:
 - **veste privacy**: ciascuna Società agisce come contitolare trattamento con riguardo al trattamento di dati connessi a:
 - la **condivisione del canale** di segnalazione Interna consistente nel Portale/Software Saas Integrity Line; e
 - la **Procedura Whistleblowing** di comunicazione/raccolta delle segnalazioni e di gestione delle stesse.
 - **informativa agli interessati ex art. 13 GDPR**:
 - a) l'informativa privacy ai Segnalanti viene messa a disposizione dell'interessato a cura dei Gestori della Segnalazione competenti, con le seguenti modalità:
 - ✓ tramite apposito link/ipertesto visionabile nella landing page, se il Segnalante (anche anonimo) **usa il Portale/Software** per inviare la Segnalazione;

- ✓ mediante consegna a mani, alla prima occasione utile, nel caso di **incontro personale** con il Segnalante non preceduto dall'uso del Portale/Software per l'invio della Segnalazione;
 - ✓ nel caso in cui il Segnalante **telefoni** alla Società per effettuare la Segnalazione: mediante avviso verbale al Segnalante circa la disponibilità dell'Informativa sul Portale/Software;
 - ✓ tramite apposito documento/link/ipertesto visionabile messo a disposizione all'interno della Inbox Sicura, se la **Segnalazione è anonima** e perviene alla Società tramite una modalità **offline** (es. tramite raccomandata a.r.) e venga quindi **inserita autonomamente nel Portale/software da parte di chi riceve la Segnalazione**;
- b) l'informativa privacy ai Soggetti Coinvolti (persone fisiche alle quali si addebita la Violazione segnalata) viene messa a disposizione dell'interessato a cura dei Gestori della Segnalazione, con le seguenti modalità:
- ✓ mediante consegna a mani, alla prima occasione utile, nel caso di **incontro personale** con il soggetto Coinvolto;
 - ✓ tramite apposito link/ipertesto visionabile nella landing page, se il soggetto Coinvolto **usa il Portale/Software** per interloquire con coloro che valutano la Segnalazione;
 - ✓ nel caso in cui il contatto con il soggetto Coinvolto avvenga via **telefono**: mediante avviso verbale al Segnalante circa la disponibilità dell'Informativa sul Portale/Software;
- **riscontro all'esercizio dei diritti dell'interessato**: ciascuna Società agisce come autonoma titolare del trattamento, in conformità alle proprie procedure di gestione dell'esercizio dei diritti degli interessati, a cui si fa qui rinvio;
 - **violazioni dei dati personali**: ciascuna Società agisce come autonoma titolare del trattamento in conformità alle proprie procedure di gestione dei data breach, a cui si fa qui rinvio;
 - **misure di sicurezza**: ciascuna Società del Gruppo è tenuta a rispettare le misure di sicurezza previste i) dalla presente Procedura, ii) dal capitolato funzionale del Portale/Software, iii) dal proprio sistema privacy, iv) dalla normativa sulla protezione dei dati personali ad essa applicabile;
 - **interfaccia operativa con il terzo fornitore del Portale/Software**: la Società Capogruppo funge da interfaccia tecnica centralizzata verso il fornitore, per conto delle altre Società, sulla base di un mandato con rappresentanza da intendersi come qui conferito alla stessa.

APPENDICE D – FORMAZIONE

Formazione dei Gestori della Segnalazione

Una specifica formazione, da sottoporre a periodico aggiornamento, deve essere rivolta, innanzitutto, ai soggetti addetti o coinvolti nel processo di gestione delle Segnalazioni, con l'obiettivo di fornire loro le competenze fondamentali e necessarie nell'implementazione e nella gestione efficace dei processi di whistleblowing nonché le conoscenze sulle tematiche oggetto delle segnalazioni (cfr. Linee Guida ANAC, punto 5).

È opportuno che tali soggetti ricevano una formazione dettagliata delle diverse sfaccettature connesse alla gestione delle Segnalazioni nell'ottica di promuoverne un'operatività autonoma ed etica, oltre che professionale. Pertanto, il personale debba essere formato almeno sulle seguenti tematiche:

- i profili normativi in materia di whistleblowing (sia la normativa europea che le disposizioni contenute nel d.lgs. n. 24/2023), con particolare attenzione anche alla tematica della protezione dei dati personali, per assicurare la massima sicurezza e riservatezza delle informazioni;
- le procedure e le modalità operative, con focus specifici dedicati agli adempimenti che devono essere svolti dai Gestori delle Segnalazioni, compresa la gestione dei conflitti di interesse;
- i principi generali di comportamento (confidenzialità e riservatezza, etica ed integrità, ascolto attivo, competenze comunicative e collaborazione).

In alternativa alla predetta formazione, le predette competenze e conoscenze specifiche potranno essere opportunamente dimostrate dai Gestori della Segnalazione mediante CV, attestati o analoghi documentazione da fornire alla funzione HR rispettivamente competente.

Formazione rivolta a tutto il personale dipendente e non dell'ente

La formazione dovrà coinvolgere tutti i dipendenti e collaboratori della Società in modo da fornire un quadro chiaro ed esaustivo sulla nuova disciplina (chiarendo, ad esempio, chi è il Segnalante, cosa può essere segnalato e con quali canali, quali sono le Tutele che l'ordinamento garantisce al segnalante e quali segnalazioni, invece, non rientrano tra quelle tutelate, nonché specificando il coinvolgimento – anche garantito dalle Tutele - dei diversi soggetti che operano nel medesimo contesto lavorativo del Segnalante).

La Funzione HR, in accordo con il Responsabile della presente Procedura, redige e periodicamente aggiorna un **Piano formativo whistleblowing** costituente parte integrante della presente Appendice.

APPENDICE E – MANUALI DEL PORTALE/SOFTWARE

- ***Manuale del portale software EQS ver. 3***